SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 agosto 2004.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13 del suddetto decreto, che disciplina la concessione di deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» ed in particolare l'art. 11, comma 3, in materia di rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato;

Vista la motivata richiesta della regione Sardegna;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 20 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Sardegna può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di seguito elencato: cloriti 1,3 mg/l.

2. Il suddetto VMA può essere concesso dalla regione Sardegna fino al 31 dicembre 2004 e l'eventuale rinnovo è vincolato alle presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio, compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate, nonché all'invio della relazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.

3. Tale VMA può essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

4. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Le Autorità regionali possono valutare l'opportunità di adottare ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

5. La regione ha l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazione del suddetto elemento.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le autorità regionali sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che, assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Entro il termine massimo previsto dal presente decreto, le autorità d'ambito adottano tutte le misure possibili e necessarie a garantire il ripristino della qualità delle acque erogate, modulando, ove necessario, il programma degli interventi di cui all'art. 11, comma 3, della legge n. 36 del 1994, che è parte integrante del piano d'ambito.

3. La regione garantisce che il gestore attui i correttivi gestionali di competenza, in conformità alle misure adottate dalle autorità d'ambito, necessari al ripristino della qualità delle acque.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. Ai sensi del suddetto art. 13, comma 5, la regione trasmetterà al Ministero della salute una aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti.

3. La relazione di cui al comma 2 deve essere corredata dalle seguenti informazioni:

a) l'elenco delle industrie alimentari escluse dai provvedimenti di deroga;

b) il programma di controllo con individuazione della frequenza del parametro interessato dal presente decreto.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento devono essere trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio*
MATTEOLI

04A08655

DECRETO 13 agosto 2004.

Deroga al valore limite del parametro «trasparenza» del lago Trasimeno.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la richiesta della regione Umbria volta ad ottenere, per l'anno 2004 per le acque del lago Trasimeno, la deroga al valore limite per il parametro «trasparenza», stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Esaminata la documentazione prodotta al riguardo dalla regione Umbria;

Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalità stabilite dal predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 aprile 2004;

Decreta:

Il valore limite del parametro «trasparenza» di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, viene fissato, per le acque di balneazione del lago Trasimeno, per il solo anno 2004, a 0,5 m.

Roma, 13 agosto 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

04A08656

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 agosto 2004.

Autorizzazione per l'acidificazione dei prodotti vinicoli della vendemmia 2004/2005, per la provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'allegato V, punto E, del regolamento CE 1493/99 il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole Clb;

Tenuto conto che la provincia autonoma di Trento - assessorato all'agricoltura e foreste e cooperazione, ha segnalato che nel territorio della provincia medesima si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare tutti i prodotti vinicoli, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino che verrà prodotto nella campagna 2004/2005, nel rispetto di quanto previsto all'allegato V, punto E, del regolamento CE 1493/99 nonché delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1622/2000;

Tenuto conto che il parere espresso dalla Commissione CE con la nota interpretativa n. 40923 del 28 ottobre 1998 che recita: «È lecito, alla luce del disposto dell'art. 21 paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera *a)* e *b)*, dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» è ritenuto valido dalla Commissione CE in quanto il regolamento n. 1493/99 non ha modificato la materia;

Considerato che le suddette operazioni di acidificazione debbono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna 2004/2005 è consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento.

2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalità ed i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2004

Il direttore generale: PETROLI

04A08627

DECRETO 18 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vinicoli, per la regione Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettere *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fer-

mentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h),* punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001 , recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visti l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato, altresì, che la regione Piemonte, ha indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da:

uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte atte a dare vini da tavola;

uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte provenienti dalle varietà indicate all'allegato 1 atte a dare vini spumanti generici.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 agosto 2004

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

Elenco delle varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti - regione Piemonte

Albarossa, Aleatico, Ancellotta, Arneis, Avana, Avarengo, Barbera, Barbera B., Bonarda, Brachetto, Bussanello, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Ciliegiolo, Cortese, Croatina, Dolcetto, Doux d'Henry, Durasa, Erbaluce, Favorita, Freisa, Gamay, Grignolino, Lambrusca di Alessandria, Malvasia di casorzo, Malvasia di schierano, Malvasia nera lunga, Merlot, Moscato bianco, Moscato nero di acqui, Muller thurgau, Nascetta, Nebbiolo, Neretta cuneese, Neretto di Bairo, Pelaverga, Pelaverga Piccolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Plassa, Quagliano, Riesling, Riesling italico, Ruché, Sangiovese, Sauvignon, Sylvaner verde, Syrah, Timorasso, Traminer aromatico, Uva rara, Uvalino, Vespolina.

04A08628

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 agosto 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere da 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 23 luglio 2004, n. 6043, di protocollo, del direttore dell'ufficio provinciale del territorio di Venezia, con la quale si comunica l'irregolare funzionamento il giorno 23 luglio 2004 dalle ore 8,30 alle ore 11,30 del servizio di pubblicità immobiliare di Venezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento è da attribuirsi all'interruzione della fornitura dell'energia elettrica;

Ritenuto che la su esposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto che, con nota datata 2 agosto 2004, protocollo n. 30974/04 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento il giorno 23 luglio 2004 dalle 8,30 alle ore 11,30 del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale del territorio di Venezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 23 agosto 2004

Il direttore: GUADAGNOLI

04A08738

PROVVEDIMENTO 10 agosto 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ed emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 3 agosto 2004, prot. n. 13/04 del direttore dell'ufficio provinciale di Oristano, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Oristano;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato da un'interruzione di energia elettrica con relativo blocco di tutte le attività informatiche per quanto riguarda i servizi catastali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Oristano è accertato come segue:

dal giorno 3 agosto 2004, alle ore 11,50 del giorno 4 agosto 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 10 agosto 2004

Il direttore provinciale: MURA

04A08566

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 14 luglio 2004.

Approvazione di nove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2001 e sostituzione dell'allegato *A* alla deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02. (Deliberazione n. 111/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 luglio 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

Visti:

la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;

la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;

il documento per la consultazione 4 aprile 2002 (di seguito: documento per la consultazione 4 aprile 2002);

la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02 (di seguito: deliberazione n. 234/02);

il documento per la consultazione 16 gennaio 2003;

la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03);

la direttiva 2003/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 luglio 2003;

Considerato che:

l'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 stabilisce che i distributori e le imprese di distribuzione perseguono gli obiettivi di risparmio energetico di cui ai decreti medesimi attraverso progetti che prevedono misure ed interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato I ai rispettivi decreti (di seguito: interventi);

i decreti ministeriali 24 aprile 2001 affidano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) il compito di definire la normativa tecnica di riferimento per l'attuazione del disposto dei decreti medesimi e, in particolare, di predisporre, sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei medesimi decreti;

con documento per la consultazione 4 aprile 2002 l'Autorità ha diffuso le proprie proposte per l'attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, incluse quelle relative alle linee guida per la valutazione consuntiva dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei medesimi decreti, prevedendo l'individuazione di metodi di valutazione standardizzata, analitica e a consuntivo e formulando 9 proposte di schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria conseguibili attraverso altrettanti interventi ammissibili ai sensi dei medesimi decreti (di seguito: schede tecniche di quantificazione);

a seguito della positiva risposta della consultazione alla proposta dell'Autorità di individuare metodi di valutazione standardizzata, analitica e a consuntivo e tenuto conto dei commenti ricevuti alle 9 schede tecniche di quantificazione di cui al precedente alinea, l'Autorità:

a) con deliberazione n. 234/02 ha approvato 8 schede tecniche di quantificazione;

b) con documento per la consultazione 16 gennaio 2003 ha diffuso 10 nuove proposte di schede tecniche di quantificazione dei risparmi di energia primaria conseguibili da altrettanti interventi ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

c) con deliberazione n. 103/03 ha approvato le linee guida di cui all'art. 5, comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

l'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 103/03 dispone che ai fini della valutazione dei risparmi conseguibili attraverso gli interventi di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001 si distinguono:

a) metodi di valutazione standardizzata;

b) metodi di valutazione analitica;

c) metodi di valutazione a consuntivo;

l'art. 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 103/03 dispone che i parametri per la valutazione standardizzata vengono definiti dall'Autorità, per ogni tipologia di intervento, mediante schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, pubblicate a seguito di consultazione dei soggetti interessati;

le osservazioni e i commenti ricevuti sulle schede tecniche di quantificazione pubblicate con il documento di consultazione 16 gennaio 2003 hanno suggerito modifiche e revisioni ad alcune di queste schede;

Considerato inoltre che:

le schede tecniche di quantificazione consentono la determinazione dell'energia primaria risparmiata da ogni singolo intervento quando utilizzate congiuntamente ai criteri di valutazione di carattere generale definiti nell'ambito della deliberazione n. 103/03;

le schede tecniche di quantificazione oggetto della presente deliberazione sono utilizzabili anche a seguito di eventuali revisioni dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 in quanto applicabili;

gli articoli 12, 13 e 14 della deliberazione n. 103/03 stabiliscono la documentazione comprovante i risultati ottenuti dai singoli interventi che deve essere inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *u)*, della medesima deliberazione, o conservata per consentire le verifiche e i controlli di cui all'art. 7, comma 1, e all'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2001;

l'art. 17 della deliberazione n. 103/03 stabilisce che i titoli di efficienza energetica emessi a fronte di risparmi di energia primaria certificati ai sensi dell'art. 16, comma 1, della medesima deliberazione sono di tre tipi:

a) titoli di efficienza energetica di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;

b) titoli di efficienza energetica di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;

c) titoli di efficienza energetica di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*;

Ritenuto che non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate in fase di consultazione da soggetti interessati, alcuni dei quali hanno in particolare richiesto che:

il campo di applicazione della metodologia standardizzata proposta per l'installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio venisse esteso oltre la soglia di potenza dei 22 kW e a tutte quelle applicazioni in cui vi è una portata variabile di flusso (in particolare ai sistemi acquedottistici); la proposta non è stata accettata in quanto l'estensione del campo di applicabilità della metodologia standardizzata determinerebbe una sensibile riduzione del livello di accuratezza e di affidabilità delle valutazioni quantitative ottenute; per sistemi di pompaggio di potenza superiore sarà valutata la possibilità di sviluppare una scheda tecnica di quantificazione di tipo analitico;

fosse considerata una classe di efficienza meno conservativa per i rendimenti nominali dei motori delle pompe sui quali vengono installati sistemi elettronici di regolazione di frequenza; la proposta non è stata accettata in quanto le valutazioni effettuate sono ritenute equilibrate, una volta considerate congiuntamente alle altre scelte operate nell'ambito della medesima procedura di calcolo (in particolare del fatto che sono stati adottati valori di ore/anno di funzionamento dei motori in funzione dei turni di lavoro tra i più elevati nell'ambito di quelli desumibili dalle diverse fonti);

fosse considerato un valore di rendimento dei motori elettrici nel settore industriale meno conservativo nell'ambito delle classi di efficienza considerate nella proposta; la proposta non è stata accettata in quanto le valutazioni effettuate sono ritenute equilibrate, una volta considerate congiuntamente alle altre scelte operate nell'ambito della medesima procedura di calcolo (in particolare relativamente al coefficiente di utilizzo del motore);

l'apparecchio medio installato o, in subordine, quello medio venduto fosse considerato come tecnologia di riferimento per la quantificazione dei risparmi energetici conseguibili dall'installazione di elettrodomestici del freddo ad alta efficienza, in luogo dell'apparecchio medio offerto sul mercato; la prima opzione (apparecchio medio installato) non è stata accettata in quanto la metodologia introdotta si basa sull'assunzione che il nuovo apparecchio venga acquistato ex-novo o in sostituzione di esemplari non più funzionanti o inadeguati; la seconda proposta (riferimento all'apparecchio medio venduto) è stata accettata ed estesa a tutte le schede tecniche di quantificazione relative agli elettrodomestici (frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, lavastoviglie, lavabiancheria);

il campo di applicazione della metodologia standardizzata per gli elettrodomestici fosse esteso agli elettrodomestici per il freddo di tipo Energy+; in conseguenza dell'emanazione della direttiva n. 2003/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio il campo di applicazione della scheda è stato esteso alle classi A+ e A++;

fosse eliminata la distinzione di calcolo tra erogatori per doccia a basso flusso e rompigetto areati installati presso utenze con scaldacqua a gas ed elettrici, assumendo valori medi di risparmio; tale suggerimento è stato accolto, per entrambi gli interventi, solo per quanto riguarda il settore domestico, per il quale sono risultati disponibili dati statistici necessari al calcolo di un valore medio ponderato di risparmio;

il campo di applicazione della scheda sull'installazione delle pompe di calore elettriche ad aria esterna in luogo di caldaie in edifici residenziali fosse esteso anche al settore terziario e commerciale di piccole dimensioni; la proposta non è stata accettata in quanto la metodologia è basata su una contabilizzazione dei risparmi specifica per il settore domestico, che ha modalità di riscaldamento diverse da quelle dei settori del terziario e del commercio; verrà valutata la possibilità di predisporre una metodologia apposita per gli altri settori;

fosse eliminato il requisito della perizia giurata per l'attestazione delle caratteristiche termiche dell'edificio e del vincolo sul parametro Cd (coefficiente di dispersione); la proposta non è stata accolta in quanto il requisito è imposto dal decreto ministeriale 24 aprile 2001;

Ritenuto che sia opportuno promuovere l'installazione di pompe di calore ad aria esterna in luogo di caldaie in edifici residenziali limitatamente ad apparecchi con coefficiente di resa (COP) corrispondente almeno alla classe A di efficienza energetica secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria di riferimento (direttiva n. 2003/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 luglio 2003) in corso di recepimento;

Ritenuto che sia opportuno:

procedere all'approvazione delle schede tecniche di quantificazione proposte con documento per la consultazione 16 gennaio 2003 per le quali non sono state considerate necessarie revisioni a seguito della consultazione e di quelle per le quali sono state completate revisioni suggerite dalla consultazione, rimandando ad un provvedimento successivo l'approvazione delle schede per le quali sono ancora in corso approfondimenti tecnici anche a seguito delle osservazioni emerse dal processo di consultazione;

integrare le informazioni fornite nelle schede tecniche di quantificazione oggetto di consultazione e di quelle approvate con deliberazione n. 234/02 coerentemente con quanto stabilito dalla deliberazione n. 103/03 in materia di metodologia di valutazione utilizzata, tipologia di titoli di efficienza energetica emessi e documentazione da conservare, in modo da facilitarne l'utilizzo da parte dei soggetti interessati, senza con questo modificarne il contenuto tecnico;

Delibera

di approvare le 9 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi ad altrettanti interventi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2001 riportate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di approvare l'inserimento nelle schede tecniche per la quantificazione di cui all'allegato *A* alla deliberazione n. 234/02 di precisazioni relative alla metodologia di valutazione di riferimento, alla tipologia di titoli di efficienza emessi a fronte dei risparmi energetici certificati e alla documentazione da conservare, coerentemente con quanto stabilito dalla deliberazione n. 103/03, in modo da facilitarne l'utilizzo da parte dei soggetti interessati e senza con questo modificarne il contenuto tecnico.

Di approvare la sostituzione dell'allegato *A* alla deliberazione n. 234/02 con l'allegato *B* alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 14 luglio 2004

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO A

Scheda tecnica n. 9 - Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio con potenza inferiore a 22 kW

1 ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	motori elettrici e loro applicazioni
Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001[1]:	tabella A, tipologia di intervento n. 2
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001[2]:	tabella B, tipologia di intervento n. 7
Sotto-tipologia di intervento:	• installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza • ottimizzazione di impianto e gestionale di sistemi di pompaggio azionati da motori elettrici
Settore di intervento:	industriale, civile
Tipo di utilizzo:	sistemi di pompaggio azionati da motori elettrici

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[3]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento:	1 kW di potenza elettrica nominale installata, riferita alle pompe alle quali si applicano inverter
Risparmio lordo di energia primaria conseguibile per ogni pompa alla quale viene applicato un inverter Dove RSL si ricava dalla tabella sottostante in funzione della potenza di nominale P della pompa (espressa in kW)	RL = RSL x P (tep/anno/pompa) Con RSL: Risparmio Specifico Lordo

Risparmio specifico lordo di energia primaria RSL (tep/anno/kW) conseguibile per singola unità fisica di riferimento

	Prevalenza statica (% della prevalenza nominale)			
Tipologia di attività	0	20	40	60
Industriale 1 turno di lavoro	0,09783	0,07487	0,05191	0,02895
Industriale 2 turni di lavoro	0,19565	0,14974	0,10382	0,05791
Industriale 3 turni di lavoro	0,37565	0,28750	0,19934	0,11118
Industriale stagionale	0,10565	0,08086	0,05606	0,03127

---

[1] Nella presente scheda per "decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

[2] Nella presente scheda per "decreto ministeriale gas 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

[3] Si veda: articolo 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

ALLEGATO A

dove la tipologia di attività viene così definita:	
1 turno	attività che si svolgono otto ore al giorno per cinque/sei giorni alla settimana. Si assume un valore intermedio totale di 2000 ore/anno;
2 turni	attività che si svolgono in due turni di otto ore al giorno ciascuno per cinque/sei giorni alla settimana. Si assume un valore intermedio totale di 4000 ore/anno;
3 turni	attività che si svolgono in tre turni di otto ore al giorno ciascuno per sette giorni alla settimana. Si assume un valore totale di 7680 ore/anno;
Stagionale	attività che si svolgono in tre mesi di lavoro continuato per 24 ore giornaliere. Si assume un valore totale di 2160 ore/anno.
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[4]	Tipo I

2 NORME TECNICHE DA RISPETTARE

- Articolo 6, decreti ministeriali 24 aprile 2001.
- Norma CEI EN 61800-2: Azionamenti elettrici a velocità variabile. Parte 2: Prescrizioni generali e specifiche nominali per azionamenti a bassa tensione con motori in corrente alternata
- Norma CEI EN 61800-4: Azionamenti elettrici a velocità variabile. Parte 4: Prescrizioni generali e specifiche nominali per azionamenti a tensione superiore a 1 kV e fino a 35 kV con motori in corrente alternata
- Norma CEI EN 60034-1: Macchine elettriche rotanti. Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento.
- Gli interventi oggetto della presente scheda tecnica, per essere considerati ammissibili, debbono essere effettuati con azionamenti a velocità variabile il cui rendimento, definito in conformità alla sopra citata norma CEI EN 61800-2, sia maggiore o uguale al 90%.

3 DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[5] DA CONSERVARE

Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante.

[4] Si veda: articolo 17, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

[5] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14 comma 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

ALLEGATO A

Scheda tecnica n. 10 – Recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	recupero di energia
Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001[1]:	----
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001[2]:	tabella B, tipologia di intervento n. 5
Sotto-tipologia di intervento:	recupero di energia sulla rete del gas
Settore di intervento:	reti gas
Tipo di utilizzo:	produzione di energia elettrica dalla decompressione del gas

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[3]	Valutazione analitica
Risparmio lordo di energia primaria conseguibile (RL):	$RL = \mathbf{E_L}*0{,}1375*10^{-3}$ tep dove: $\mathbf{E_L}$ energia elettrica netta prodotta con l'espansione (kWh)
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[4]	Tipo I

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Articolo 6 decreti ministeriali 24 aprile 2001.

3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[5] DA CONSERVARE

Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante.

---

[1] Nella presente scheda per "decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

[2] Nella presente scheda per "decreto ministeriale gas 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

[3] Si veda: articolo 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

[4] Si veda: articolo 17, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

[5] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14 comma 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

ALLEGATO A

Scheda tecnica n. 11 - Installazione di motori a più alta efficienza

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	motori elettrici e loro applicazioni
Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001[1]:	tabella A, tipologia di intervento n. 2
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001[2]:	tabella B, tipologia di intervento n. 7
Sotto-tipologia di intervento:	installazione motori e meccanismi di trasmissione della forza motrice a più alta efficienza
Settore di intervento:	industria
Tipo di utilizzo:	riduzione dei consumi elettrici in applicazioni industriali della forza elettromottrice

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[3]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento	1 kW di potenza dei motori sostituiti
Risparmio lordo di energia primaria conseguibile per ogni motore sostituito Dove RSL si ricava dalla tabella sottostante in funzione della potenza di targa P del motore (espressa in kW)	RL = RSL x P (tep/anno/motore) Con RSL: Risparmio Specifico Lordo

	RSL (tep/anno/kW)						
Tipologia attività	P < 1,5	1,5 < P < 3	3< P < 5,5	5,5< P < 11	11< P < 22	22 < P < 45	P > 45
Industriale 1 turno di lavoro	0,0314	0,0215	0,0149	0,0106	0,0083	0,0053	0,0040
Industriale 2 turni di lavoro	0,0627	0,0429	0,0297	0,0211	0,0165	0,0106	0,0079
Industriale 3 turni di lavoro	0,1204	0,0824	0,0570	0,0406	0,0317	0,0203	0,0152
Industriale stagionale	0,0339	0,0232	0,0160	0,0114	0,0089	0,0057	0,0043

[1] Nella presente scheda per "decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

[2] Nella presente scheda per "decreto ministeriale gas 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

[3] Si veda: articolo 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

ALLEGATO A

dove la tipologia di attività viene così definita:	
1 turno:	attività che si svolgono otto ore al giorno per cinque o sei giorni la settimana corrispondenti, considerate le fermate programmate, ad un numero di ore anno compreso tra 1760 e 2200.
2 turni:	attività che si svolgono in due turni giornalieri di otto ore ciascuno per cinque o sei giorni la settimana, corrispondenti ad un numero di ore anno compreso tra 3520 e 4400.
3 turni:	attività che si svolgono in tre turni giornalieri di otto ore ciascuno per sette giorni la settimana (non essendoci normalmente l'interruzione della domenica) corrispondenti ad un numero di ore anno pari a 7680.
Stagionale:	attività che si svolgono per un periodo di tre mesi di lavoro continuato, per un numero di ore di lavoro giornaliere pari a 24, corrispondenti ad un numero di ore anno pari a 2160.
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[4]:	Tipo I

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

- Articolo 6 decreti ministeriali 24 aprile 2001.
- Ogni nuovo motore deve avere la marcatura indicante l'appartenenza alla classe di efficienza eff1, secondo l'accordo CEMEP (Comitato europeo costruttori macchine rotanti e elettronica di potenza) e la certificazione della misura di rendimento a pieno carico e a 3/4 del carico secondo la norma EN 60034/2.

3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[5] DA CONSERVARE

Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante.

[4] Si veda: articolo 17, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.
[5] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14, comma 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

ALLEGATO A

Scheda tecnica n. 12 - Sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a più alta efficienza

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	elettrodomestici e apparecchiature per ufficio ad elevata efficienza
Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001[1]	tabella A, tipologia di intervento n. 8
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001[2]	tabella B, tipologia di intervento n. 12
Sotto-tipologia di intervento:	sostituzione di frigoriferi, lavabiancheria, lavastoviglie, scaldaacqua, forni, pompe di circolazione acqua, ecc. con prodotti analoghi a più alta efficienza
Settore di intervento:	domestico
Tipo di utilizzo:	riduzione consumi di energia elettrica degli elettrodomestici

[1] Nella presente scheda per "decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

[2] Nella presente scheda per "decreto ministeriale gas 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164"

ALLEGATO A

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[3]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento:	Frigorifero, frigocongelatore, congelatore, lavabiancheria, lavastoviglie
Risparmio specifico lordo di energia primaria conseguibile:	
frigorifero, frigocongelatore (FRG) di classe A	RSL = 26,0x 10 $^{-3}$ [tep/anno]
congelatore (CNG) di classe A	RSL = 29,0 x10 $^{-3}$ [tep/anno]
frigorifero, frigocongelatore (FRG) di classe A+	RSL = 39,6 x 10 $^{-3}$ [tep/anno]
congelatore (CNG) di classe A+	RSL = 39,8 x 10 $^{-3}$ [tep/anno]
frigorifero,frigocongelatore (FRG) di classe A++	RSL = 54,5 x 10 $^{-3}$ [tep/anno]
congelatore (CNG) di classe A++	RSL = 51,6 x 10 $^{-3}$ [tep/anno]
lavabiancheria (LVB) di classe A	RSL = 7,9 x 10 $^{-3}$ [tep/anno]
lavastoviglie (LVS) di classe A	RSL = 9,2 x 10 $^{-3}$ [tep/anno]
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[4]	Tipo I

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Articolo 6 decreti ministeriali 24 aprile 2001.

3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[5] DA CONSERVARE

Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante.

[3] Si veda: articolo 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.
[4] Si veda: articolo 17, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.
[5] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14 comma 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

ALLEGATO *A*

Scheda tecnica n. 13a - Installazione di erogatori per doccia a basso flusso (EBF) in ambito residenziale

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	riduzione dei consumi di gas o di energia elettrica per usi termici
Decreto ministeriale elettrico 24 Aprile 2001[1]:	tabella A, tipologia di intervento n° 6
Decreto ministeriale gas 24 Aprile 2001[2]:	tabella A, tipologia di intervento n° 2
Sotto-tipologia di intervento:	installazione di sistemi e prodotti per la riduzione delle esigenze di acqua calda
Settore di intervento:	domestico
Tipo di utilizzo:	riduzione dei flussi di acqua delle docce

1.2 Calcolo dei risparmi

Metodo di valutazione[3]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento	Erogatore a basso flusso (EBF)
Risparmio specifico lordo (RSL) di energia primaria conseguibile con intervento di cui ai decreti gas ed elettrico:	RSL = 10,1 x 10^{-3} tep/anno/EBF
Nel caso di realizzazione dell'intervento tramite invio di buoni di acquisto agli utenti, il valore del risparmio specifico lordo per singola unità fisica di riferimento viene ridotto del 50% (coefficiente correttivo *b*[4])	
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[5]	30% di Tipo I 60% di Tipo II 10% di Tipo III

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Articolo 6 DM 24 aprile 2001.

[1] Nella presente scheda per "decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

[2] Nella presente scheda per "decreto ministeriale gas 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

[3] Si veda: articolo 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

[4] Si veda: articolo 4, comma 6, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

[5] Si veda: articolo 17, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

ALLEGATO A

Scheda tecnica n. 13b - Installazione di erogatori per doccia a basso flusso (EBF) in alberghi e pensioni

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	riduzione dei consumi di gas o di energia elettrica per usi termici
Decreto ministeriale elettrico 24 Aprile 2001[1]:	tabella A, tipologia di intervento n° 6
Decreto ministeriale gas 24 Aprile 2001[2]:	tabella A, tipologia di intervento n° 2
Sotto-tipologia di intervento:	installazione di sistemi e prodotti per la riduzione delle esigenze di acqua calda
Settore di intervento:	alberghi e pensioni
Tipo di utilizzo:	riduzione dei flussi di acqua delle docce

1.2 Calcolo dei risparmi

Metodo di valutazione[3]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento	Erogatore a basso flusso (EBF)
Risparmio specifico lordo (RSL) di energia primaria conseguibile con intervento di cui al decreto elettrico:	RSL = 19,8 x 10^{-3} tep/anno/EBF (per ogni EBF installato presso alberghi e pensioni con scaldacqua elettrici)
Risparmio specifico lordo (RSL) di energia primaria conseguibile con intervento di cui al decreto gas:	RSL = 9,9 x 10^{-3} tep/anno/EBF (per ogni EBF installato presso alberghi e pensioni con scaldacqua a gas/gasolio)
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[4]	Tipo I per risparmi ottenuti da EBF installati presso alberghi e pensioni con scaldacqua elettrici Tipo II per risparmi ottenuti da EBF installati presso alberghi e pensioni con scaldacqua a gas Tipo III per risparmi ottenuti da EBF installati presso alberghi e pensioni con scaldacqua a gasolio

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Articolo 6 DM 24 aprile 2001.

3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[5] DA CONSERVARE

Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante.

[1] Nella presente scheda per "decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

[2] Nella presente scheda per "decreto ministeriale gas 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164".

[3] Si veda: articolo 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

[4] Si veda: articolo 17, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

[5] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14 comma 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

ALLEGATO A

Scheda tecnica n. 13c - Installazione di erogatori per doccia a basso flusso (EBF) in impianti sportivi

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	riduzione dei consumi di gas o di energia elettrica per usi termici
Decreto ministeriale elettrico 24 Aprile 2001[1]:	tabella A, tipologia di intervento n° 6
Decreto ministeriale gas 24 Aprile 2001[2]:	tabella A, tipologia di intervento n° 2
Sotto-tipologia di intervento:	installazione di sistemi e prodotti per la riduzione delle esigenze di acqua calda
Settore di intervento:	impianti sportivi
Tipo di utilizzo:	riduzione dei flussi di acqua delle docce

1.2 Calcolo dei risparmi

Metodo di valutazione[3]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento	N. 1 erogatore a basso flusso (EBF)
Risparmio specifico lordo (RSL) di energia primaria conseguibile con intervento di cui al decreto elettrico:	RSL = 105 x 10^{-3} tep/anno/EBF (per ogni EBF installato presso impianti sportivi con scaldacqua elettrici)
Risparmio specifico lordo (RSL) di energia primaria conseguibile con intervento di cui al decreto gas:	RSL = 52,5 x 10^{-3} tep/anno/EBF (per ogni EBF installato presso impianti sportivi con scaldacqua a gas/gasolio)
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[4]	Tipo I per risparmi ottenuti da EBF installati presso impianti sportivi con scaldacqua elettrici Tipo II per risparmi ottenuti da EBF installati presso impianti sportivi con scaldacqua a gas Tipo III per risparmi ottenuti da EBF installati presso impianti sportivi con scaldacqua a gasolio

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Articolo 6 DM 24 aprile 2001.

3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[5] DA CONSERVARE

Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante.

---

[1] Nella presente scheda per "decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

[2] Nella presente scheda per "decreto ministeriale gas 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

[3] Si veda: articolo 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

[4] Si veda: articolo 17, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

[5] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14 comma 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

ALLEGATO A

Scheda tecnica n. 14 - Installazione di rompigetto aerati per rubinetti (RA) in ambito residenziale

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	riduzione dei consumi di gas o di energia elettrica per usi termici
Decreto ministeriale elettrico 24 Aprile 2001[1]:	tabella A, tipologia di intervento n° 6
Decreto ministeriale gas 24 Aprile 2001[2]:	tabella A, tipologia di intervento n° 2
Sotto-tipologia di intervento:	installazione di sistemi e prodotti per la riduzione delle esigenze di acqua calda
Settore di intervento:	domestico
Tipo di utilizzo:	riduzione flussi di acqua dei rubinetti

1.2 Calcolo dei risparmi

Metodo di valutazione[3]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento:	N. 1 rompigetto aerato (RA)
Risparmio specifico lordo (RSL) di energia primaria conseguibile con un RA	RSL = 1,43 x 10^{-3} tep/anno/RA
Nel caso di realizzazione dell'intervento tramite invio di buoni di acquisto agli utenti, il valore del risparmio specifico lordo per singola unità fisica di riferimento viene ridotto del 50% (coefficiente correttivo *b*[4])	
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[5]	30% di Tipo I 60% di Tipo II 10% di Tipo III

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Disposto articolo 6 DM 24 aprile 2001

[1] Nella presente scheda per "decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

[2] Nella presente scheda per "decreto ministeriale gas 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

[3] Si veda: articolo 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

[4] Si veda: articolo 4, comma 6, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, .n. 103/2003.

[5] Si veda: articolo 17, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

ALLEGATO *A*

Scheda tecnica n. 15 - Installazione di pompe di calore elettriche ad aria esterna in luogo di caldaie in edifici residenziali di nuova costruzione o ristrutturati

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l'uso di fonti energetiche non rinnovabili
Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001[1]:	tabella B, tipologia di intervento n. 11
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001[2]:	tabella B, tipologia di intervento n. 13
Sotto-tipologia di intervento:	installazione di pompe di calore elettriche ad aria esterna in luogo di caldaie in edifici di nuova costruzione o ristrutturati
Settore di intervento:	domestico
Tipo di utilizzo:	riscaldamento dei locali

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[3]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento:	Appartamento tipo riscaldato
Risparmio specifico lordo di energia primaria per unità fisica di riferimento (RSL):	Risparmio medio annuo di energia primaria per un appartamento tipo. Per valori intermedi del fattore di forma S/V o per valori intermedi del COP in condizioni nominali, il risparmio di energia primaria può essere valutato approssimando entrambi i parametri con criterio di arrotondamento commerciale.

Pompa di calore elettrica con COP nominale pari a 3,0			
S/V	**Zona A/B**	**Zona C**	**Zona D**
[m^{-1}]	[10^{-3}. tep/app.to/anno]	[10^{-3}. tep/app.to/anno]	[10^{-3}. tep/app.to/anno]
0,20	11	20	23
0,30	14	28	31
0,40	18	36	41
0,50	23	44	50
0,60	29	54	60
0,70	35	63	70
0,80	41	73	80
0,90	47	84	90

[1] Nella presente scheda per "decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

[2] Nella presente scheda per "decreto ministeriale gas 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

[3] Si veda: articolo 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

ALLEGATO A

Pompa di calore elettrica con COP nominale pari a 3,5			
S/V	**Zona A/B**	**Zona C**	**Zona D**
[m^{-1}]	[10^{-3}· tep/app.to/anno]	[10^{-3}· tep/.to/anno]	[10^{-3}· tep/app.to/anno]
0,20	16	32	46
0,30	22	44	61
0,40	28	56	77
0,50	36	69	93
0,60	44	83	110
0,70	52	98	127
0,80	61	113	145
0,90	70	128	162
Pompa di calore elettrica con COP nominale pari a 4,0			
S/V	**Zona A/B**	**Zona C**	**Zona D**
[m^{-1}]	[10^{-3}· tep/app.to/anno]	[10^{-3}· tep/app.to/anno]	[10^{-3}· tep/app.to/anno]
0,20	21	42	63
0,30	27	56	83
0,40	36	71	104
0,50	45	88	126
0,60	55	105	148
0,70	65	123	170
0,80	77	142	193
0,90	88	161	216
Pompa di calore elettrica con COP nominale pari a 4,5			
S/V	**Zona A/B**	**Zona C**	**Zona D**
[m^{-1}]	[10^{-3}· tep/app.to/anno]	[10^{-3}· tep/app.to/anno]	[10^{-3}· tep/app.to/anno]
0,20	24	49	76
0,30	32	65	100
0,40	41	83	125
0,50	52	102	151
0,60	63	123	177
0,70	76	143	204
0,80	88	165	230
0,90	101	186	257

Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[4]

	Per impianti autonomi	Per impianti centralizzati
Tipo I	0%	0%
Tipo II	100%	70%
Tipo III	0%	30%

[4] Si veda: articolo 17, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

ALLEGATO *A*

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

- Vanno salvaguardati, a cura del progettista e dell'installatore, le norme tecniche ed i provvedimenti legislativi applicabili all'intervento, con particolare riferimento a: DPR n. 412/1993 e DPR. n. 551/1999.
- Disposto art. 6 DM 24 aprile 2001.
- Per l'ammissibilità ai fini dei Decreti 24/4/2001, il Cd volumico dell'edificio, in funzione della zona climatica, dei gradi-giorno della località e del fattore di forma (rapporto S/V), deve essere inferiore ai valori limite riportati nella seguente Tabella 1 allegata ai Decreti. Le caratteristiche termiche dell'edificio ed il rispetto del vincolo sul Cd devono essere asseverati con perizia giurata da un ingegnere o perito termotecnico iscritto al pertinente albo professionale.

Tabella 1: Coefficienti di dispersione volumica Cd [W/m^3°C], al variare del rapporto superficie/volume e dei gradi giorno

	ZONA CLIMATICA									
	A	B		C		D		E		F
	Gradi Giorno	Gradi Giorno		Gradi Giorno		Gradi Giorno		Gradi Giorno		Gradi Giorno
S/V	<600	601	900	901	1400	1401	2100	2101	3000	>3000
0,2	0,42	0,42	0,37	0,37	0,33	0,33	0,26	0,26	0,23	0,23
0,9	0,99	0,99	0,87	0,87	0,75	0,75	0,60	0,60	0,55	0,55

- Non devono essere presenti altri mezzi di riscaldamento, alternativi alla pompa di calore; sono tuttavia ammissibili sistemi integrativi atti a garantire un adeguato comfort anche in presenza di condizioni climatiche particolarmente rigide.
- Valore minimo ammesso per il parametro C.O.P.: 3,0 (determinato come da Norma UNI EN 255[5]).
- La località di installazione deve essere tra quelle appartenenti alle zone climatiche A, B, C, D.

3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[6] DA CONSERVARE

Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante.

Perizia giurata, da parte di un ingegnere o perito termotecnico iscritto al pertinente albo professionale, attestante le caratteristiche termiche dell'edificio ed il rispetto del vincolo sul Cd.

[5] Tale prescrizione potrà essere riconsiderata in seguito all'adozione della Norma EN 14511.

[6] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14 comma 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

ALLEGATO *B*

Scheda tecnica n.1 - Sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	sistemi per l'illuminazione
Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001[1]:	tabella A, tipologia di intervento n. 3
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001[2]:	tabella B, tipologia di intervento n. 8
Sotto-tipologia di intervento:	installazione di sistemi e componenti più efficienti (corpi o apparecchi illuminanti, alimentatori, regolatori)
Settore di intervento:	domestico
Tipo di utilizzo:	illuminazione interni ed esterni

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[3]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento:	lampada fluorescente compatta integrata con alimentatore incorporato nella lampada
Risparmio specifico lordo di energia primaria conseguibile per singola unità fisica di riferimento:	RSL= $14{,}6 \cdot 10^{-3}$ tep/anno/unità di riferimento
Nel caso di realizzazione dell'intervento tramite invio di buoni di acquisto agli utenti, il valore del risparmio specifico lordo per singola unità fisica di riferimento viene ridotto del 50%. (coefficiente correttivo *b*[4])	
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[5]	Tipo I

[1] Nella presente scheda per "decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

[2] Nella presente scheda per "decreto ministeriale gas 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

[3] Di cui all'articolo 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, .n 103/2003

[4] Di cui all'articolo 4 comma 6 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

[5] Di cui all'articolo 17 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

ALLEGATO *B*

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Decreto del Ministro delle attività produttive 10 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184, del 9 agosto 1991, recante "Recepimento della direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico".

Articolo 6, decreti ministeriali 24 aprile 2001.

ALLEGATO *B*

Scheda tecnica n. 2 - Sostituzione di scaldacqua elettrico con scaldacqua a metano a camera stagna e accensione piezoelettrica

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	interventi per l'uso di fonti o vettori più appropriati dell'energia elettrica
Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001[1]:	tabella A, tipologia di intervento n. 5
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001[2]:	tabella B, tipologia di intervento n. 11
Sotto-tipologia di intervento:	sostituzione di scaldacqua elettrico con scaldacqua a metano a camera stagna e accensione piezoelettrica
Settore di intervento:	domestico
Tipo di utilizzo:	produzione di acqua calda sanitaria

2.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[3]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento:	scaldacqua a metano a camera stagna e accensione piezoelettrica
Risparmio specifico lordo di energia primaria conseguibile per singola unità fisica di riferimento:	RSL = 0,107 tep/anno/scaldacqua
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[4]	Tipo I

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Articolo 6, decreti ministeriali 24 aprile 2001.

3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[5] DA CONSERVARE

Nome, indirizzo e numero telefonico di ogni cliente partecipante.

[1] Nella presente scheda per "decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

[2] Nella presente scheda per "decreto ministeriale gas 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

[3] Di cui all'articolo 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

[4] Di cui all'articolo 17 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

[5] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14 comma 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

ALLEGATO *B*

Scheda tecnica n. 3 - Nuova installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza alimentata a gas naturale

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non rinnovabili
Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001[1]:	tabella B, tipologia di intervento n. 9
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001[2]:	tabella A, tipologia di intervento n. 1
Sotto-tipologia di intervento:	interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti con altri a più elevata efficienza
Settore di intervento:	domestico
Tipo di utilizzo:	- riscaldamento dei locali - riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (di seguito: acs)

NOTA: Ai sensi dell'articolo 6, lettera a), dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, l'installazione ex-novo o la sostituzione dell'esistente è ammessa solo per caldaie con 4 stelle di efficienza (decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 231 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302, del 27 dicembre 1996). Le caldaie con 1 o 2 stelle di rendimento sono la quasi totalità del mercato italiano (circa il 99%). Per queste caldaie, che rappresentano la tecnologia di riferimento, si è assunta un'efficienza media stagionale dell'80%.

[1] Nella presente scheda per "decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

[2] Nella presente scheda per "decreto ministeriale gas 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

ALLEGATO *B*

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[3]	Valutazione standardizzata		
Unità fisica di riferimento:	appartamento tipo riscaldato		
Risparmio specifico lordo di energia primaria conseguibile per singola unità fisica di riferimento (RSL):	Tipo di utilizzo	Zona climatica	RSL = tep·10^{-3}/app.to/anno
	Riscaldamento	A + B	11
	Riscaldamento	C	17
	Riscaldamento	D	34
	Riscaldamento	E	57
	Riscaldamento	F	80
	Riscaldamento + acs	A + B	37
	Riscaldamento + acs	C	43
	Riscaldamento + acs	D	60
	Riscaldamento + acs	E	83
	Riscaldamento + acs	F	105
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[4]			Tipo II

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 231 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302, del 27 dicembre 1996.

Articolo 6, decreti ministeriali 24 aprile 2001.

3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[5] DA CONSERVARE

Nome, indirizzo e numero telefonico di ogni cliente partecipante.

---

[3] Di cui all'articolo 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

[4] Di cui all'articolo 17 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

[5] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14 comma 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

ALLEGATO *B*

Scheda tecnica n. 4 - Sostituzione di scaldacqua a gas, a camera aperta e fiamma pilota con scaldacqua a gas, a camera stagna e accensione piezoelettrica

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non rinnovabili
Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001[1]:	tabella B, tipologia di intervento n. 9
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001[2]:	tabella A, tipologia di intervento n. 1
Sotto-tipologia di intervento:	interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti con altri a più elevata efficienza
Settore di intervento:	domestico
Tipo di utilizzo:	produzione di acqua calda sanitaria

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[3]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento:	scaldacqua a gas, a camera stagna e accensione piezoelettrica
Risparmio specifico lordo di energia primaria conseguibile per singola unità fisica di riferimento:	RSL = 0,063 tep/anno
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[4]	Tipo II

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Articolo 6, decreto ministeriale gas 24 aprile 2001.

3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[5] DA CONSERVARE

Nome, indirizzo e numero telefonico di ogni cliente partecipante.

---

[1] Nella presente scheda per "decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

[2] Nella presente scheda per "decreto ministeriale gas 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

[3] Di cui all'articolo 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

[4] Di cui all'articolo 17 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

[5] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14 comma 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

ALLEGATO *B*

Scheda tecnica n.5 - Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l'uso di fonti energetiche non rinnovabili
Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001[1]:	tabella B, tipologia di intervento n. 11
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001[2]:	tabella A, tipologia di intervento n. 3
Sotto-tipologia di intervento:	interventi per l'isolamento termico degli edifici
Settore di intervento:	domestico; terziario ufficio; terziario commercio; terziario istruzione; terziario ospedaliero
Tipo di utilizzo:	solo riscaldamento

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[3]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento:	unità di superficie di vetro sostituito (m^2)
Risparmio lordo di energia primaria conseguibile per singolo edificio: (S = superficie di vetro sostituito)	RL = RSL x S (tep 10^{-3}/anno/edificio)
Risparmio specifico lordo per unità di superficie di vetro sostituito:	RSL (tep 10^{-3}/anno/m^2 di vetro sostituito)

[1] Nella presente scheda per "decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

[2] Nella presente scheda per "decreto ministeriale gas 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

[3] Di cui all'articolo 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

ALLEGATO *B*

Zona climatica [dPR 412/93[4] e normative collegate]	Destinazione d'uso dell'edificio		
	Abitazioni	Uffici, Scuole, Commercio	Ospedali
A, B	2	2	4
C	5	5	7
D	9	8	12
E	15	13	19
F	23	19	27
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[5]	Tipo II per risparmi ottenuti con doppi vetri installati in edifici con impianto di riscaldamento a gas Tipo III per risparmi ottenuti con doppi vetri installati in edifici con impianto di riscaldamento a gasolio		

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Gli interventi di sostituzione dei vetri considerati ammissibili ai fini del riconoscimento dei titoli energetici, con riferimento all'articolo 6, lettera c), dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, e al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 102, del 5 maggio 1998, recante "Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi", debbono essere effettuati con vetri con i valori di trasmittanza termica K e di fattore solare g indicati nella seguente tabella.

Tipo di vetro	Trasmittanza (K) (W/m^2 °K)	Fattore solare (g)
Camera chiari e basso emissivi	≤ 3	-
Vetri a controllo solare	≤ 2,2	≥ 0,4

Tali limiti corrispondono ad un valore del parametro K4 pari circa a 1, equivalente quindi al risparmio ottenuto con l'impiego di un vetro camera chiaro di trasmittanza termica pari a 3 W/m^2 °K, in sostituzione di un vetro semplice. I vetri a controllo solare con fattore g < 0.4, sono idonei prioritariamente a contenere i consumi di energia nel condizionamento estivo, per climi mediamente caldi, oppure per limitare abbagliamenti interni in assenza di altri tipi di schermatura (interne o esterne, fisse o mobili); ai fini della presente procedura essi sono assimilabili ai vetri camera chiari e basso emissivi.

3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[6] DA CONSERVARE

Nome, indirizzo e numero telefonico di ogni cliente partecipante.

[4] Nella presente scheda per dPR 412/93 si intende il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 242, del 14 ottobre 1993.

[5] Di cui all'articolo 17 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

[6] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14 comma 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

ALLEGATO *B*

Scheda tecnica n.6 - Isolamento delle pareti e delle coperture

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l'uso di fonti energetiche non rinnovabili
Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001[1]:	tabella B, tipologia di intervento n. 11
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001[2]:	tabella A, tipologia di intervento n. 3
Sotto-tipologia di intervento:	interventi per l'isolamento termico degli edifici
Settore di intervento:	domestico; terziario ufficio; terziario commercio; terziario istruzione; terziario ospedaliero
Tipo di utilizzo:	solo riscaldamento

[1] Nella presente scheda per "decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

[2] Nella presente scheda per "decreto ministeriale gas 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

ALLEGATO *B*

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[3]	Valutazione standardizzata					
Unità fisica di riferimento:	unità di superficie isolata (m^2)					
Risparmio lordo di energia primaria conseguibile per singolo edificio: (S = superficie di pareti/coperture isolate)	RL = RSL x S (tep 10^{-3}/anno/edificio)					
Risparmio specifico lordo per unità di superficie isolata (RSL):	RSL (tep 10^{-3}/anno/m^2 superficie isolata)					
Zona climatica [dPR 412/93[4] e normative collegate]	Destinazione d'uso edificio: abitazioni					
	K[5] struttura prima dell'intervento (W/ m^2/ K)					
	0,7÷0,9	*0,9÷1,1*	*1,1÷1,3*	*1,3÷1,6*	*1,6÷1,8*	*>1,8*
A, B	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1
C	0,7	0,9	1,2	1,5	1,9	2,4
D	1,3	1,7	2,3	2,8	3,6	4,4
E	2,2	3,1	3,9	4,8	6,2	7,7
F	3,5	4,8	6,2	7,6	9,8	12,0
Zona climatica	Destinazione d'uso edificio: uffici, scuole, commercio					
	K struttura prima dell'intervento (W/ m^2/ K)					
	0,7÷0,9	*0,9÷1,1*	*1,1÷1,3*	*1,3÷1,6*	*1,6÷1,8*	*>1,8*
A, B	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0
C	0,6	0,8	1,0	1,3	1,7	2,1
D	1,1	1,5	2,0	2,5	3,2	3,9
E	1,9	2,6	3,3	4,0	5,2	6,4
F	2,8	3,9	4,9	6,1	7,8	9,6
Zona climatica	Destinazione d'uso edificio: ospedali					
	K struttura prima dell'intervento (W/ m^2/ K)					
	0,7÷0,9	*0,9÷1,1*	*1,1÷1,3*	*1,3÷1,6*	*1,6÷1,8*	*>1,8*
A, B	0,6	0,8	1,1	1,3	1,7	2,1
C	1,0	1,4	1,8	2,3	3,0	3,7
D	1,7	2,3	3,0	3,7	4,8	5,9
E	2,6	3,6	4,6	5,7	7,4	9,0
F	3,8	5,3	6,7	8,3	10,6	13,1

[3] Di cui all'articolo 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

[4] Nella presente scheda per dPR 412/93 si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 242, del 14 ottobre 1993.

[5] Trasmittanza termica della struttura prima dell'intervento. Nella tabella allegata alla scheda si riporta la corrispondenza tra i valori di K ed alcune tra le più diffuse strutture di parete e di copertura prese a riferimento per l'edilizia esistente.

ALLEGATO *B*

Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[6]	Tipo II per risparmi ottenuti con isolamenti effettuati in edifici con impianto di riscaldamento a gas Tipo III per risparmi ottenuti con isolamenti effettuati in edifici con impianto di riscaldamento a gasolio

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Gli interventi di isolamento delle pareti considerati ammissibili ai fini del riconoscimento dei titoli energetici, con riferimento all'articolo 6, lettera c), dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, e del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 102, del 5 maggio 1998, recante "Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi", debbono essere effettuati con coibente di qualità e spessore aventi resistenza termica superiore ai valori indicati nella tabella seguente.

Zona climatica	Resistenza minima ammissibile [m^2 K/W]
A, B	0,9
C	1,0
D	1,1
E	1,2
F	1,3

I valori di resistenza R dell'isolante applicato devono essere deducibili dalla relativa documentazione tecnica indicante la conducibilità λ e lo spessore d; il valore R = d / λ (m^2 K/W) deve risultare maggiore dei valori di resistenza minima ammissibile in tabella.

[6] Di cui all'articolo 17 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

ALLEGATO *B*

3. TIPOLOGIE DI PARETI E COPERTURE PER CAMPI DI TRASMITTANZA TERMICA K

K parete/copertura **(W/m^2 K)**	**TIPOLOGIE DI STRUTTURA DI RIFERIMENTO**
0,7÷0,9	Parete monolitica in laterizio forato (12 cm) con pannello coibente da 3 cm Parete in blocchi cavi di calcestruzzo (di seguito: cls), 30 cm con 3 cm di isolamento Copertura piana in latero-cemento isolata con coibente 3 cm Copertura a falda inclinata in latero-cemento + solaio sottotetto in latero-cemento non isolati
0,9÷1,1	Parete in cls in opera + pannello coibente da 3 cm Parete a cassa vuota in laterizio forato senza isolamento Parete a cassa vuota in cls + pannello coibente da 3 cm Parete a cassa vuota in cls e laterizio non isolata Pannello leggero con isolamento da 4 cm
1,1÷1,3	Parete in cls alleggerito (20 cm) Parete a cassa vuota in laterizio forato e pieno senza isolamento Copertura a falda con tegole + solaio sottotetto in latero-cemento non isolato
1,3÷1,6	Parete in laterizio pieno (35 cm) non isolata Parete monolitica in roccia naturale (50 cm) non isolata Copertura piana in latero-cemento non isolata Soletta in legno con camera d'aria
1,6÷1,8	Parete in laterizio pieno (25 cm) non isolata
> 1,8	Parete monolitica in laterizio forato (12 cm) non isolata Parete di cls non isolata Parete in blocchi cavi di cls (30 cm) non isolata Parete a cassa vuota in cls non isolata

4. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[7] DA CONSERVARE

Nome, indirizzo e numero telefonico di ogni cliente partecipante.

[7] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14 comma 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

ALLEGATO *B*

Scheda tecnica n.7 - Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali
Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001[1]:	tabella B, tipologia di intervento n. 12
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001[2]:	tabella A, tipologia di intervento n. 4
Sotto-tipologia di intervento:	impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW
Settore di intervento:	--
Tipo di utilizzo:	--

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[3]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento:	impianto fotovoltaico di potenza elettrica < 20 kW
Risparmio specifico lordo di energia primaria conseguibile per singola unità fisica di riferimento:	$RSL = kW_p \times h_{eq} \times k_1 \times 0{,}22\ 10^{-3}$ tep /anno dove: • kW_p è la potenza di picco dell'impianto espressa in kW • h_{eq} è ricavabile dalla tabella riportata qui di seguito • k_1 è un coefficiente che varia in funzione dell'inclinazione β dei moduli fotovoltaici rispetto all'orizzontale. ($k_1 = 0{,}70$ se β è maggiore di 70°, negli altri casi $k_1 = 1$).
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[4]	Tipo I

[1] Nella presente scheda per "decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

[2] Nella presente scheda per "decreto ministeriale gas 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

[3] Di cui all'articolo 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

[4] Di cui all'articolo 17 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

ALLEGATO *B*

Tabella per la determinazione del coefficiente h_{eq} [h/anno]:

Fascia solare	Province	h_{eq} [h/ anno]
1	Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Como, Cuneo, Gorizia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Novara, Padova, Pavia, Pistoia, Pordenone, Prato, Torino, Trieste, Udine, Varese, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza	1282
2	Ancona, Aquila, Ascoli, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Isernia, La Spezia, Lucca, Massa C., Modena, Parma, □erugina, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Trento, Treviso, Venezia, Viterbo	1424
3	Avellino, Benevento, Cagliari, Campobasso, Chieti, Foggia, Frosinone, Grosseto, Imperia, Livorno, Macerata, Matera, Pescara, Pisa, Potenza, Roma	1567
4	Bari, Brindisi, Caserta, Catanzaro, Crotone, Latina, Lecce, Messina, Napoli, Nuoro, Oristano, Reggio Calabria, Sassari, Taranto, Vibo Valenzia	1709
5	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Cosenza, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani	1852

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

- Per i moduli fotovoltaici è richiesta la certificazione in relazione alla rispondenza alle norme:

  - CEI EN 61215 per i moduli in silicio cristallino
  - CEI EN 61646 per i moduli in silicio amorfo

  In tutti i casi in cui rientrano nel campo di applicazione della norma CEI EN 61000-3-2 gli "inverter" devono essere costruiti in conformità alla norma stessa per quanto riguarda i disturbi condotti lato c.a. e devono comunque essere conformi a tutte le norme di prodotto per questo tipo di dispositivo.

3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[5] DA CONSERVARE

Nome, indirizzo e numero telefonico di ogni cliente partecipante.

[5] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14 comma 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

ALLEGATO *B*

Scheda tecnica n. 8 – Impiego di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali
Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001[1]:	tabella B, tipologia di intervento n. 12
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001[2]:	tabella A, tipologia di intervento n. 4
Sotto-tipologia di intervento:	impiego di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria
Settore di intervento:	--
Tipo di utilizzo:	produzione di acqua calda per uso sanitario

[1] Nella presente scheda per "decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

[2] Nella presente scheda per "decreto ministeriale gas 24 aprile 2001" si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

ALLEGATO *B*

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[3]	Valutazione standardizzata			
Unità fisica di riferimento:	unità di superficie di collettore installato (m^2)			
Risparmio lordo di energia primaria conseguibile per impianto (S = superficie in m^2 di collettori solari installati nell'impianto)	RL = RSL x S tep 10^{-3}/anno impianto solare installato			
Risparmio specifico lordo per unità di superficie di collettori solari (RSL):	RSL (tep 10^{-3}/anno/ m^2 di superficie collettori solari)			
	Tipo di collettori solari			
	Piani		Sotto vuoto	
Fascia solare (vedi tabella in calce alla scheda)	Impianto integrato o sostituito		Impianto integrato o sostituito	
	Boiler elettrico	Gas, gasolio	Boiler elettrico	Gas, gasolio
1	122	61	153	76
2	165	82	192	96
3	181	90	209	104
4	228	113	249	124
5	247	123	269	134
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[4]	Tipo I per risparmi ottenuti con collettori installati ad integrazione o in sostituzione di boiler elettrico Tipo II per risparmi ottenuti con collettori installati ad integrazione o in sostituzione di impianto a gas Tipo III per risparmi ottenuti con collettori installati ad integrazione o in sostituzione di impianto a gasolio			

[3] Di cui all'articolo 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

[4] Di cui all'articolo 17 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

ALLEGATO *B*

NORME TECNICHE DA RISPETTARE

- I collettori solari considerati ammissibili ai fini del riconoscimento dei titoli energetici, con riferimento all'articolo 6, lettera c), dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, e del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 102, del 5 maggio

Prestazioni minime ammissibili

- 1998, recante "Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi", debbono avere valore di rendimento termico superiore ai valori riportati in figura. La curva di figura fa riferimento al rendimento determinato secondo le prescrizioni della norma UNI 8219.

ALLEGATO *B*

2. FASCE DI IRRAGGIAMENTO SOLARE DEL TERRITORIO ITALIANO

Fascia solare	PROVINCE
Fascia 1	Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Como, Cuneo, Gorizia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Novara, Padova, Pavia, Pistoia, Pordenone, Prato, Torino, Trieste, Udine, Varese, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza
Fascia 2	Ancona, Aquila, Ascoli, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì Genova, Isernia, La Spezia, Lucca, Massa C., Modena, Parma, Perugia, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Trento, Treviso, Venezia, Viterbo
Fascia 3	Avellino, Benevento, Cagliari, Campobasso, Chieti, Foggia, Frosinone, Grosseto, Imperia, Livorno, Macerata, Matera, Pescara, Pisa, Potenza, Roma
Fascia 4	Bari, Brindisi, Caserta, Catanzaro, Crotone, Latina, Lecce, Messina, Napoli, Nuoro, Oristano, Reggio Calabria, Sassari, Taranto, Vibo-Valenzia
Fascia 5	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Cosenza, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[5] DA CONSERVARE

Nome, indirizzo e numero telefonico di ogni cliente partecipante.

[5] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14 comma 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

04A08135

DELIBERAZIONE 20 luglio 2004.

Integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04, per l'adeguamento della disciplina dello scambio di energia elettrica. (Deliberazione n. 122/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 luglio 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/03);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1° aprile 2003, n. 27/03 (di seguito: deliberazione n. 27/03);

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);

gli indirizzi adottati dal Ministro delle attività produttive in data 31 luglio 2003 per l'attuazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);

il documento per la consultazione approvato in data 15 giugno 2004 recante «Schema di modificazione della disciplina di merito economico in materia di scambio dell'energia elettrica» (di seguito: documento per la consultazione 15 giugno 2004);

Considerato che:

con la deliberazione n. 48/04 l'Autorità ha avviato il dispacciamento di merito economico per l'anno 2004, definendo altresì le connesse disposizioni in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione n. 5/04;

la deliberazione n. 48/04 prevede una disciplina aderente alle esigenze poste dalla società Gestore della rete della trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) per l'operatività del Sistema Italia 2004 senza partecipazione attiva della domanda, che trova applicazione sino al termine di tale fase, fissato non anteriormente al 31 dicembre 2004;

la deliberazione n. 48/04 prevede che l'energia elettrica acquistata dal Gestore della rete o venduta al medesimo Gestore per lo scambio di energia elettrica sia valorizzata per fascia oraria e che l'energia elettrica venduta dai soggetti produttori nei mercati dell'energia sia valorizzata su base oraria;

la differente valorizzazione di cui al precedente alinea può indurre distorsioni nelle scelte dei produttori circa la destinazione dell'energia elettrica prodotta al sistema delle offerte o ai contratti di compravendita stipulati al di fuori del medesimo sistema, comportando un aumento del costo medio dello scambio di energia elettrica;

l'art. 23, comma 23.8, della deliberazione n. 48/04 prevede che l'Autorità vigili sul comportamento degli operatori di mercato al fine di rilevare eventuali comportamenti opportunistici volti a trarre vantaggio dalla differente valorizzazione dell'energia elettrica nell'ambito dello scambio di energia elettrica e dei mercati dell'energia;

con lettera in data 3 giugno 2004, prot. PB/M04/1868/cp l'Autorità ha chiesto alla società Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mercato) di verificare se la dinamica della liquidità del mercato del giorno prima e dei prezzi registrati nel medesimo, lato acquisto e specialmente nelle ore di fascia oraria F4, possa essere ascritta a comportamenti degli operatori inquadrabili nella fattispecie di cui all'art. 23, comma 23.8, della deliberazione n. 48/04;

con lettera in data 4 giugno 2004, prot. GME/P2004000600, il Gestore del mercato ha confermato all'Autorità che in alcuni giorni è stata effettivamente ravvisata l'esistenza di comportamenti da parte dei produttori che possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 23, comma 23.8, della deliberazione n. 48/04;

i comportamenti di cui ai precedenti alinea possono essere evitati prevedendo un adeguamento della disciplina dello scambio dell'energia elettrica;

gli esiti della consultazione hanno manifestato un sostanziale consenso circa l'analisi delle problematiche emerse in merito all'applicazione della vigente disciplina dello scambio dell'energia elettrica contenuta nel documento per la consultazione 15 giugno 2004, lamentando principalmente che il possibile adeguamento avvenga in corso d'anno 2004; e che la società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente Unico), ovvero il maggiore utente del servizio di scambio, ha espresso con lettera in data 1° luglio 2004 pieno accordo circa la soluzione di adeguamento prospettata nel predetto documento per la consultazione;

quanto all'implementabilità dell'adeguamento della disciplina dello scambio dell'energia elettrica come prefigurato nel documento per la consultazione 15 giugno 2004, il Gestore della rete ha comunicato con lettera in data 23 giugno 2004 (prot. AD/P2004000 194) che le attività di sviluppo e messa a punto delle procedure operative per l'implementazione del suddetto adeguamento richiedono circa due mesi prima della loro piena operatività.

Considerato inoltre che, con nota prot. GRTN/P2004009381 del 30 aprile 2004 (prot. Autorità 11529 del 5 maggio 2004), il Gestore della rete ha segnalato all'Autorità alcune incertezze interpretative in merito alla stipula dei contratti di dispacciamento e trasporto di cui all'art. 7 della deliberazione n. 48/04.

Ritenuto:

necessario prevedere un adeguamento della disciplina dello scambio dell'energia elettrica al fine di precludere la possibilità di esercitare comportamenti opportunistici volti a trarre vantaggio dalla differente valorizzazione dell'energia elettrica nell'ambito dello scambio e dei mercati dell'energia;

opportuno, visti i tempi tecnici necessari all'implementazione operativa stimati dal Gestore della rete di cui al primo «considerato», prevedere il differimento della entrata in vigore dell'adeguamento alla disciplina dello scambio dell'energia elettrica al 1° ottobre 2004, al fine di consentire al Gestore della rete gli apprestamenti necessari alle procedure attualmente vigenti, nonché l'eventuale completamento nel mese di luglio 2004 delle coperture dal rischio prezzo degli acquisti di energia elettrica nel sistema delle offerte intestati all'Acquirente Unico, come da questi segnalato in fase di formulazione di osservazioni al documento per la consultazione 15 giugno 2004;

opportuno evitare il permanere delle incertezze interpretative di cui all'ultimo «considerato», precisando le disposizioni relative alla stipula dei contratti di dispacciamento e trasporto di cui all'art. 7 della deliberazione n. 48/04;

Delibera:

1. di modificare l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, come segue:

dopo il comma 5.5 è inserito il comma seguente:

«5.6 Entro il giorno venticinque del mese successivo a quello di competenza l'utente del dispacciamento comunica al Gestore della rete, con le modalità definite dal medesimo Gestore della rete:

a) l'energia elettrica immessa in ciascuna ora delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 del mese di competenza, nei punti di immissione trattati su base oraria e relativi ad unità di produzione non rilevanti inclusi nel contratto di dispacciamento dallo stesso concluso;

b) l'energia elettrica immessa in ciascuna ora delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 del mese di competenza, nei punti di immissione non trattati su base ora-

ria determinata ai sensi dell'art. 14, comma 14.7, e relativi ad unità di produzione non rilevanti inclusi nel contratto di dispacciamento dallo stesso concluso;

all'art. 7, comma 7.4, le parole «comma 6.1, lettera *e)*» sono sostituite dalle parole «comma 6.1, lettera *c)*»;

dopo il comma 22.1 sono aggiunti i commi seguenti:

«22.1.1 Entro il giorno venticinque del mese successivo a quello di competenza, l'utente dello scambio comunica al Gestore della rete, con le modalità definite dal medesimo Gestore della rete, l'energia elettrica venduta dall'utente dello scambio di tale contratto ai sensi del comma 22.1 per ciascuna ora del mese di competenza.»

all'art. 22, comma 22.4, lettera *a)*, le parole «di cui all'art. 5» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 5, commi 5.5 e 5.6»:

il comma 23.2 è sostituito dal comma seguente:

«23.2 Il prezzo di cui al comma 23.1 è pari in ciascun mese e per ciascun fascia, alla media dei prezzi del mercato del giorno prima di cui all'art. 19, comma 19.4, lettera *c)*, nelle ore appartenenti alla predetta fascia del mese considerato.»

dopo il comma 23.2 è aggiunto il comma seguente:

«23.2.1 Ai fini della determinazione della media dei prezzi di cui al comma 23.2, si utilizzano per la ponderazione le stesse quantità orarie di energia utilizzate dal Gestore del mercato ai fini del calcolo del prezzo unico dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima.»

dopo l'art. 23 è aggiunto l'articolo seguente:

«Art. 23.1

Corrispettivo di non arbitraggio nello scambio dell'energia elettrica

«23.1.1 Entro il giorno trenta del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola per ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica il corrispettivo di non arbitraggio nello scambio dell'energia elettrica pari, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, a:

$$\sum_{hFi} P^{MGP}_{hFi} * (EI_{hFi} - EP_{hFi}) - P^{S}_{Fi} \sum_{hFi} (EI_{hFi} - EP_{hFi})$$

dove:

P^{MGP}_{hFi} è il prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.4, lettera *c)*, registrato nel mercato del giorno prima nell'ora h appartenente alla fascia oraria Fi;

EI_{hFi}, è l'energia elettrica imputata in immissione al contratto, di cui all'art. 22, comma 22.4, lettere da *a)* a *d)*, e relativa all'ora h della fascia oraria Fi;

EP_{hFi}, è l'energia elettrica imputata in prelievo al contratto, di cui all'art. 22, comma 22.5, lettera *b)*, e relativa all'ora h della fascia oraria Fi;

P^{s}_{Fi} è il prezzo medio per la regolazione economica dello scambio dell'energia elettrica nella fascia oraria Fi, di cui all'art. 23, comma 23.2;

Fi indica ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.

23.1.2 Entro il giorno quindici del secondo mese successivo a quello di competenza l'utente dello scambio paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo, il corrispettivo di cui al comma 23.1.1.»

all'art. 43, al comma 43.1, alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, le parole «mese precedente» sono sostituite dalle parole «mese di competenza»;

all'art. 43, al comma 43.1, alla letterd *d)*, le parole «i proventi del Gestore della rete connessi con l'applicazione del corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti di cui all'art. 46» sono sostituite dalle parole «il saldo tra i proventi e gli oneri maturati dal gestore della rete nel mese di competenza in applicazione del corrispettivo di cui all'art. 23.1»;

all'art. 49, comma 49.2, le parole «corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico» sono sostituite dalle parole «corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001»;

2. di pubblicare l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 risultante dalle modificazioni introdotte con il presente provvedimento;

3. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità: www.autorita.energia.it, affinché entri in vigore dal 1° ottobre 2004.

Milano, 20 luglio 2004

Il presidente: ORTIS

04A08130

DELIBERAZIONE 22 luglio 2004.

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1° novembre 2004-30 settembre 2005. (Deliberazione n. 125/04)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 luglio 2004;

Visti:

il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744;

la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68/01;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la delibera dell'Autorità 18 dicembre 1998, n. 154/98;

la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00 come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 5/01 (di seguito: deliberazione n. 236/00);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2001, n. 199/01 (di seguito: deliberazione n. 199/01);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;

la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito: deliberazione n. 43/02);

la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2002, n. 104/02 (di seguito: deliberazione n. 104/02);

la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2002, n. 221/02;

la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;

la deliberazione dell'Autorità, 12 dicembre 2003, n. 152/03;

la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2004, n. 4/04;

la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04;

Considerato che:

l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffario con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

l'art. 2, comma 12, lettera *c)*, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità controlli le condizioni di svolgimento dei servizi, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

l'art. 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni;

con la deliberazione n. 236/00, l'Autorità ha imposto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas l'obbligo di effettuare un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas per ogni impianto di distribuzione da essi gestito;

una adeguata odorizzazione del gas consente di avvertire eventuali dispersioni e, conseguentemente, limitare i rischi derivanti dall'utilizzo del gas;

la deliberazione n. 237/00 ha disposto che le tariffe di distribuzione del gas siano adeguate al potere calorifico superiore del gas, individuato sulla base delle particolari modalità di calcolo di cui all'art. 16 della medesima deliberazione;

la deliberazione n. 43/02 prevede che, nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, l'esercente adegui la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo;

il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature istallate presso i clienti finali dipende dai valori di pressione relativa del gas;

i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas devono essere effettuati secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;

la deliberazione n. 104/02 prevede la possibilità di affidare studi, ricerche, sperimentazioni, speciali analisi economiche, giuridiche e legali, tecniche e finanziarie, nonché controlli e ispezioni, a persone, ditte o istituzioni, aventi alta, comprovata e documentata esperienza;

la deliberazione n. 199/01 prevede la possibilità di avvalersi, per l'effettuazione di controlli tecnici, della collaborazione della Guardia di finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal protocollo d'intesa con la medesima.

Ritenuto opportuno:

svolgere, nel periodo 1º novembre 2004 - 30 settembre 2005, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione;

dare mandato al direttore generale dell'Autorità affinché:

a) definisca la procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici di cui al precedente alinea;

b) pubblichi la procedura di cui alla precedente lettera *a)* nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it. e la comunichi alle principali associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza e l'ordinato svolgimento;

avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della stazione sperimentale per i combustibili, con sede in S. Donato Milanese (di seguito: stazione sperimentale per i combustibili), in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia e istituzionalmente preposta a tali fini;

avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal protocollo d'intesa con la medesima;

Delibera

di svolgere, nel periodo 1º novembre 2004 - 30 settembre 2005, controlli tecnici relativi al grado di odo-

rizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione;

di dare mandato al direttore generale dell'Autorità affinché:

a) definisca la procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici di cui al punto precedente;

b) pubblichi la procedura di cui alla precedente lettera *a)* nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it. e la comunichi alle principali associazioni di categoria dei distributori di gas;

di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della stazione sperimentale per i combustibili, in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia e istituzionalmente preposta a tali fini;

di avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal protocollo d'intesa con la medesima;

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;

di dare mandato al direttore generale per le azioni a seguire.

Milano, 22 luglio 2004

Il presidente: ORTIS

04A08129

DELIBERAZIONE 22 luglio 2004.

Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali. (Deliberazione n. 126/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 luglio 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: direttiva 2003/55/CE);

il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;

il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;

il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

il decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 aprile 1999, n. 42/99;

la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00;

la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 149/00 (di seguito: deliberazione n. 149/00);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2001, n. 184/01;

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01 (di seguito: deliberazione n. 229/01);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/2003 (di seguito: deliberazione n. 138/2003);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 152/03;

la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04;

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 31 luglio 2003 recante codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali.

Considerato che:

l'Autorità ha dato avvio, con deliberazione n. 149/00, al procedimento per la formazione, tra gli altri, del provvedimento di definizione del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali (di seguito: codice di condotta commerciale), in attuazione dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00;

per effetto dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali sono liberi di acquistare il gas da qualsiasi esercente autorizzato a svolgere l'attività di vendita di gas naturale (di seguito: esercente);

la completa liberalizzazione del mercato del gas pone l'esigenza di innalzare il livello di tutela dei clienti fmali, al fine di consentire una scelta informata tra le offerte contrattuali;

la direttiva 2003/55/CE prevede tra l'altro che gli Stati membri adottino misure affinché ai clienti finali sia garantito il diritto a un contratto con il fornitore che specifichi alcune condizioni essenziali, che devono essere eque e comunicate prima della conclusione del contratto; che sia garantita la comunicazione preventiva di eventuali modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche, unitamente all'informazione riguardo il diritto di recesso; che sia garantita la trasmissione di informazioni trasparenti sui prezzi e sulle condizioni tipo relative all'accesso ai servizi del gas; che i consumatori siano protetti da metodi di vendita sleali ed ingannevoli;

l'Autorità ha diffuso in data 31 luglio 2003 un documento per la consultazione al fine di definire un codice di condotta commerciale recante disposizioni volte a:

fissare le regole generali di correttezza da osservare nella promozione delle offerte contrattuali;

indicare le informazioni minime relative alle condizioni economiche e contrattuali di un'offerta da rendere note ai clienti finali prima della conclusione del contratto, allo scopo di garantire un'effettiva trasparenza delle condizioni contrattuali e consentire una scelta consapevole tra le offerte;

definire il contenuto minimo essenziale dei contratti sottoscritti dai clienti finali;

la definizione da parte dell'Autorità di un codice di condotta commerciale vincolante per tutti gli esercenti l'attività di vendita di gas naturale non preclude agli esercenti medesimi la possibilità di definire su base volontaria e di offrire in modo trasparente e nel rispetto del principio di non discriminazione, ulteriori garanzie a beneficio dei clienti finali;

Ritenuto che:

sia opportuno, anche alla luce delle osservazioni favorevoli formulate dai soggetti partecipanti alla consultazione, definire un codice di condotta commerciale di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, che contenga, in coerenza con i principi di cui alla direttiva 2003/55/CE, disposizioni tali da garantire misure idonee a tutelare i clienti finali, prevedendo, in particolare:

le modalità e i contenuti delle informazioni che gli esercenti sono tenuti a fornire ai clienti finali;

gli elementi essenziali del contratto;

la procedura che gli esercenti sono tenuti a seguire in caso di variazione unilaterale delle clausole contrattuali prima della scadenza dei contratti;

gli indennizzi automatici a favore dei clienti finali in caso di violazione da parte degli esercenti di talune clausole contrattuali specificamente indicate nel codice di condotta commerciale e in caso di mancato rispetto della procedura di cui alla precedente lettera *c)*;

sia opportuno, tenuto conto anche di alcune indicazioni emerse nel corso della consultazione;

limitare l'ambito di applicazione del codice di condotta commerciale ai soli clienti finali che non rientrano tra le categorie previste dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00;

prevedere che l'obbligo per gli esercenti di corrispondere indennizzi automatici ai clienti finali sia riferito, come previsto dall'art. 2, comma 12, lettera *g)*, della legge n. 481/95, al mancato rispetto di talune clausole contrattuali indicate dall'Autorità ma definite nel loro contenuto dagli esercenti;

non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla consultazione, che hanno in particolare richiesto di:

limitare il riconoscimento del diritto di recedere senza oneri, entro un termine predefinito, dai contratti stipulati in luoghi diversi dai locali commerciali degli esercenti o mediante forme di comunicazione a distanza, alle sole persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attività professionale; ciò non è opportuno in considerazione della necessità di tutelare tutti i clienti finali che, alla luce dell'attuale assetto del mercato e dello stato di effettivo sviluppo della concorrenza, non sono dotati di un'efficace capacità di negoziare i propri contratti;

non imporre agli esercenti l'obbligo di offrire, tra le altre, le condizioni contrattuali definite dall'Autorità con deliberazione n. 229/01; ciò non è attualmente opportuno in vista dell'obiettivo perseguito da questa Autorità di contemperamento delle esigenze, da un lato, di promozione della concorrenza e, dall'altro, di tutela dei clienti e della conseguente necessità di offrire a questi ultimi uno schema di riferimento delle condizioni contrattuali unitamente alle condizioni economiche di riferimento, in virtù delle previsioni di cui alla deliberazione n. 138/03, affinché sia consentita una scelta consapevole tra le differenti offerte;

sia opportuno, limitatamente ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2003 dai clienti finali che hanno esercitato la facoltà di stipulare contratti connessa alla condizione di idoneità e il cui contenuto non risponde ai requisiti definiti dal codice di condotta commerciale, stabilire che gli esercenti trasmettano a questi clienti, entro la data di entrata in vigore del codice di condotta commerciale, un documento informativo nel quale siano descritti gli elementi essenziali del contratto definiti dal codice di condotta commerciale e non esplicitati nell'originario contratto;

sia opportuno stabilire a carico degli esercenti la consegna ai propri clienti di un prospetto informativo, predisposto dall'Autorità, che illustri contenuti e finalità del codice di condotta commerciale e fornisca le indicazioni necessarie al fine di consentire ai clienti medesimi una verifica in ordine alla conformità del contratto proposto alle disposizioni contenute nel codice di condotta commerciale stesso;

sia opportuno abrogare il codice di condotta commerciale di cui alla deliberazione n. 237/00 dalla data di entrata in vigore del codice di condotta commerciale di cui alla presente deliberazione;

Delibera

di approvare il codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato *A*);

di fissare al 1° novembre 2004 la data di entrata in vigore del codice di condotta commerciale di cui all'allegato *A* della presente delibera;

di stabilire che, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2003 che non rispondono ai requisiti di cui all'art. 11 del codice di condotta commerciale di cui all'allegato *A* della presente delibera, gli esercenti trasmettano ai propri clienti entro il 1° novembre 2004 un documento informativo nel quale sono descritte le clausole contrattuali di cui al medesimo art. 11 non esplicitamente riportate nel contratto, e che i clienti interessati possano recedere senza oneri entro trenta giorni dal ricevimento del documento informativo;

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

di abrogare il codice di condotta commerciale di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, dalla data di entrata in vigore del codice di condotta commerciale di cui all'allegato *A* della presente delibera.

Milano, 22 luglio 2004

Il Presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente codice di condotta commerciale si adottano in quanto compatibili le definizioni di cui alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2001.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

2.1. Il presente codice di condotta commerciale stabilisce norme che regolano i rapporti tra gli esercenti l'attività di vendita di gas naturale (di seguito: esercenti) e i clienti finali che non rientrano tra le categorie previste dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 (di seguito: clienti).

Art. 3.

Diffusione dell'informazione

3.1. Gli esercenti forniscono in modo trasparente, completo e non discriminatorio le informazioni relative alle proprie offerte contrattuali e adottano ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte.

3.2. Gli esercenti rendono disponibili ai propri clienti informazioni in merito alle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l'uso sicuro ed efficiente del gas e per il risparmio energetico.

Art. 4.

Criteri per la redazione dei contratti

4.1. I contratti predisposti dagli esercenti sono redatti utilizzando un carattere di stampa leggibile e un linguaggio chiaro e comprensibile per tutti i clienti.

Art. 5.

Formazione del personale commerciale

5.1. Gli esercenti provvedono a fornire al personale incaricato a qualunque titolo delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali o alla conclusione di contratti una formazione tale da garantire la conoscenza delle caratteristiche di tali offerte, del contenuto del codice di condotta commerciale e dei diritti riconosciuti ai clienti, e ne garantiscono l'aggiornamento.

TITOLO II

CRITERI PER LA COMUNICAZIONE DEI PREZZI DI FORNITURA DEL SERVIZIO

Art. 6.

Criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio

6.1. Al fine di garantire un corretto confronto tra le diverse offerte, qualora siano comunicate informazioni relative ai prezzi di fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque sia la forma di comunicazione adottata, tali informazioni devono uniformarsi ai seguenti criteri:

a) i corrispettivi dovuti dai clienti per la prestazione del servizio sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte, specificando che saranno gravati dalle imposte;

b) i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di gas, eventualmente articolati in scaglioni, sono indicati in centesimi di euro per metro cubo; i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa sono indicati in euro/cliente/anno;

c) eventuali corrispettivi diversi dai corrispettivi di cui alla precedente lettera *b)* sono indicati nel loro valore unitario e sono accompagnati da una descrizione sintetica delle modalità di applicazione;

d) per i corrispettivi soggetti a indicizzazione deve essere indicata la frequenza dei possibili aggiornamenti e, qualora siano previsti criteri di indicizzazione diversi da quelli applicati per l'aggiornamento delle condizioni economiche di cui all'art. 2, comma 2.1 della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03, devono essere fornite una descrizione sintetica del criterio di indicizzazione, l'indicazione del valore unitario massimo raggiunto dal corrispettivo nel corso degli ultimi dodici mesi e l'indicazione del periodo durante il quale tale valore massimo è stato applicato.

6.2. Gli esercenti rendono disponibile almeno uno strumento informativo al quale i clienti possono accedere per ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte di cui al precedente comma 6.1, lettera *a)*.

6.3. Qualora le condizioni economiche offerte siano comunicate in termini di sconto rispetto alle condizioni economiche offerte da un altro esercente o alle condizioni economiche di cui all'art. 2, comma 2.1 della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03 e successive modificazioni e integrazioni, l'esercente rende disponibile almeno

uno strumento informativo al quale i clienti possono accedere per ottenere informazioni complete circa le condizioni economiche utilizzate come riferimento per la determinazione dello sconto.

Art. 7.

Criteri di comunicazione delle informazioni relative alla spesa complessiva

7.1. Qualora siano fornite informazioni relative alla stima della spesa complessiva associata ai prezzi di fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque sia la forma di comunicazione adottata, l'informazione deve uniformarsi ai criteri di cui al precedente art. 6 e ai seguenti criteri:

a) l'informazione deve avere per oggetto la spesa complessiva risultante dall'applicazione su base annua di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all'esecuzione del contratto, inclusi i corrispettivi dovuti dal cliente all'esercente a rimborso di prestazioni fornite da terzi, in vigore al momento della diffusione dell'informazione, e per consumi di gas individuati ai sensi del comma 7.2;

b) l'informazione deve essere presentata fornendo separata evidenza della spesa annua associata a ciascuno dei corrispettivi;

c) in presenza di corrispettivi o sconti applicati solo al verificarsi di particolari condizioni previste dal contratto, l'informazione deve essere presentata fornendo separata evidenza della spesa complessiva annua associata al verificarsi di tali condizioni e al mancato verificarsi di tali condizioni;

d) eventuali agevolazioni economiche riconosciute al cliente al momento della conclusione del contratto, quali ad esempio sconti o altri benefici economici, ma non connesse alla sua esecuzione, sono escluse dal calcolo della spesa complessiva annua;

e) qualora uno o più corrispettivi siano soggetti a indicizzazione o variazione automatica, deve essere specificato in modo chiaro, evidente e inequivocabile che l'informazione ha per oggetto un valore indicativo e soggetto a variazione;

f) l'informazione deve essere associata all'indicazione della durata del contratto, della località e della data o del periodo nel quale sono applicati i corrispettivi unitari utilizzati per il calcolo, nonché della durata e delle eventuali condizioni limitative dell'offerta.

7.2. Ai fini della diffusione delle informazioni di cui al comma 7.1, per l'applicazione dei corrispettivi dovuti in relazione al consumo di gas la spesa complessiva annua è calcolata utilizzando uno o più volumi di consumo annuo di riferimento indicati nella tabella 1 allegata al presente codice. Qualora si utilizzi un volume di consumo annuo diverso da quelli indicati nella tabella 1, deve essere contestualmente presentata anche l'informazione relativa alla spesa complessiva annua associata ai volumi di consumo annuo indicati nella tabella 1 che risultano immediatamente inferiore e immediatamente superiore al volume di consumo prescelto.

7.3. In presenza di condizioni economiche che prevedono l'articolazione del valore di uno o più corrispettivi su base stagionale, mensile o giornaliera, deve essere indicato il criterio di ripartizione dei volumi di consumo annuo di cui al precedente comma 7.2 adottato ai fini del calcolo della spesa complessiva annua.

TITOLO III - OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROMOZIONE DELLE OFFERTE CONTRATTUALI

Art. 8.

Informazioni minime da fornire nei messaggi pubblicitari

8.1. I messaggi pubblicitari che contengono informazioni relative alle condizioni di fornitura oggetto di una o più offerte contrattuali riportano, utilizzando modalità tali da garantirne una chiara percezione, almeno le seguenti informazioni:

a) indicazione delle eventuali condizioni limitative dell'offerta;

b) indicazione di un recapito al quale il cliente può rivolgersi per ottenere le informazioni di cui all'art. 10.

8.2. Qualora i messaggi pubblicitari riportino informazioni relative alle condizioni economiche dell'offerta esse si uniformano ai criteri previsti dal Titolo II.

Art. 9.

Riconoscibilità e regole di comportamento del personale commerciale

9.1. Gli esercenti assicurano la riconoscibilità del personale incaricato a qualunque titolo delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali e alla conclusione di contratti.

9.2. Qualora il cliente venga contattato in luoghi diversi dalla sede o dagli uffici commerciali dell'esercente o telefonicamente, il personale commerciale si identifica e:

a) consegna al cliente un documento dal quale risultino i propri elementi identificativi e i recapiti dell'esercente; in caso di contatto solo telefonico fornisce il recapito telefonico dell'esercente;

b) informa il cliente che il contatto è finalizzato alla presentazione di un'offerta contrattuale o alla conclusione di un contratto.

Art. 10.

Informazioni preliminari alla conclusione del contratto

10.1. In occasione della proposta di un'offerta contrattuale, qualunque sia la modalità con cui il cliente viene contattato, e in ogni caso prima della conclusione del contratto, il cliente deve ricevere le seguenti informazioni:

a) l'identità dell'esercente e un suo recapito;

b) le condizioni contrattuali previste dalla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/2001, e successive integrazioni e modificazioni, e le condizioni economiche definite ai sensi della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03, che il cliente può comunque scegliere;

c) le condizioni contrattuali proposte dall'esercente indicate all'art. 11 del presente codice;

d) i livelli di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente definiti ai sensi della normativa in vigore, compresi i livelli specifici e generali di qualità eventualmente definiti dall'esercente, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di sua competenza, e i livelli effettivi di qualità riferiti all'anno precedente;

e) le eventuali condizioni limitative dell'offerta;

f) le modalità e i tempi per l'avvio dell'esecuzione del contratto, compresi gli eventuali adempimenti a carico del cliente necessari per ottenere la connessione alla rete di distribuzione e i relativi costi;

g) la durata della validità dell'offerta e le modalità di adesione.

10.2. Qualora le condizioni economiche dell'offerta contrattuale siano definite in termini di sconto rispetto alle condizioni economiche offerte da un diverso esercente, contestualmente alle condizioni contrattuali di cui al comma 10.1, lettera *c)* devono essere comunicate anche le corrispondenti condizioni contrattuali associate alle condizioni economiche utilizzate come riferimento, se diverse da quelle oggetto dell'offerta.

10.3. Qualora l'offerta contrattuale riguardi la fornitura congiunta di gas e di energia elettrica, devono essere fornite le informazioni relative ai due servizi, nonché i vincoli e gli effetti derivanti dalla eventuale estinzione di uno solo dei due contratti.

10.4. Qualora il contatto tra l'esercente e il cliente avvenga in un luogo diverso dai locali commerciali dell'esercente, il personale commerciale informa il cliente della facoltà di recesso di cui al successivo comma 12.3.

10.5. Qualora il contatto tra l'esercente e il cliente avvenga mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata di documentazione scritta, l'esercente informa il cliente:

a) prima di proporre l'adesione al contratto, circa le modalità attraverso le quali è possibile ottenere le informazioni di cui al comma 10.1 in forma scritta;

b) della facoltà di recesso di cui al successivo comma 12.4.

TITOLO IV - CONTRATTO

Art. 11.

Contenuto dei contratti

11.1. I contratti per la vendita di gas predisposti dagli esercenti e consegnati o trasmessi ai clienti ai sensi del successivo art. 12, contengono almeno:

a) l'identità e l'indirizzo delle parti e l'indirizzo della fornitura;

b) l'indicazione delle prestazioni oggetto del contratto, specificando:

I) le condizioni tecniche di erogazione del servizio;

II) la data di avvio dell'esecuzione del contratto;

III) la durata del contratto e le eventuali modalità di rinnovo;

IV) le eventuali prestazioni accessorie;

c) le condizioni economiche di fornitura del servizio e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi nonché le condizioni economiche delle prestazioni accessorie;

d) le forme di garanzia eventualmente richieste al cliente e ogni altro onere posto a carico del cliente in relazione alla conclusione o all'esecuzione del contratto;

e) le modalità e la periodicità di rilevazione dei consumi ai fini della fatturazione, specificando, qualora il contratto preveda letture periodiche del misuratore, il tempo massimo intercorrente tra due letture e le modalità di informazione del cliente circa l'eventuale esito negativo del tentativo di lettura e le sue conseguenze;

f) le garanzie riconosciute ai clienti per la verifica della correttezza della misurazione dei consumi;

g) le modalità di fatturazione e le modalità di pagamento del servizio da parte del cliente, specificando:

I) la periodicità di emissione delle fatture;

II) qualora sia prevista l'emissione di fatture basate sulla stima dei consumi, il criterio adottato per la stima dei consumi;

III) le modalità e i termini per il pagamento delle fatture;

h) le conseguenze dell'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture, specificando:

I) le penali o gli interessi di mora dovuti dal cliente;

II) il tempo minimo intercorrente tra l'invio al cliente del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per morosità;

i) gli indennizzi automatici previsti per il mancato rispetto di standard specifici di qualità commerciale se aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore, e per i casi previsti dal successivo art. 14;

j) le modalità con le quali il cliente formula all'esercente richieste di informazione e reclami, nonché le modalità di attivazione delle eventuali procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie;

Art. 12.

Consegna del contratto e diritto di ripensamento

12.1. Prima della conclusione del contratto o comunque entro dieci giorni dalla conclusione, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento l'esercente consegna o trasmette al cliente in forma scritta e su supporto durevole una copia integrale del contratto unitamente alla nota informativa per il cliente finale di cui alla scheda 1 annessa al presente codice di condotta commerciale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che riporta in calce gli elementi identificativi dell'esercente e dell'incaricato che ha proposto o concluso il contratto.

12.2. In qualunque momento successivo all'esecuzione del contratto, su richiesta, l'esercente trasmette al cliente una copia integrale del contratto, informandolo preventivamente circa le modalità di trasmissione e l'eventuale rimborso dei costi sostenuti per la spedizione posti a suo carico.

12.3. Qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali dell'esercente, il cliente può recedere senza oneri entro sette giorni decorrenti dalla data della conclusione.

12.4. Qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il cliente può recedere senza oneri entro dieci giorni dal ricevimento del contratto.

Art. 13.

Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali

13.1. Qualora nel periodo di validità di un contratto nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per l'esercente di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte dell'esercente a tale facoltà, l'esercente ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti interessati con un preavviso non inferiore a sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle variazioni.

13.2. La comunicazione di cui al comma 13.1. non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

13.3. La comunicazione di cui al comma 13.1. contiene, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:

a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;

b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;

c) la decorrenza della variazione proposta;

d) i termini e modalità per la comunicazione da parte del cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.

TITOLO V - INDENNIZZI AUTOMATICI

Art. 14.

Casi di indennizzo automatico

14.1. La violazione delle clausole contrattuali definite dall'esercente ai sensi dell'art. 11, comma 11.1, lettera *e)* limitatamente ai casi di mancata lettura di gruppi di misura accessibili, lettera *g)* punto *i)*, lettera *h)* punto *ii)*, comporta la corresponsione al cliente interessato di un indennizzo automatico pari a trenta euro.

14.2. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 13.1 e 13.3 comporta la corresponsione al cliente finale interessato di un indennizzo automatico pari a trenta euro.

14.3. Le modalità e i tempi per la corresponsione degli indennizzi automatici di cui ai commi 14.1 e 14.2 sono quelle previste dalla deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00 e sue successive integrazioni o modificazioni.

TABELLA 1

Volumi di consumo annuo di riferimento ai fini del calcolo della spesa complessiva annua di cui all'art. 7.

Consumo (mc/anno)
100
250
500
1.000
1.500
2.500
4.000
10.000
20.000
100.000
150.000
200.000

SCHEDA 1

Nota informativa per il cliente finale

Il codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale

Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti del servizio gas sono liberi di scegliere la società di vendita di gas naturale e il contratto di fornitura che meglio risponde alle proprie esigenze.

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato un codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di gas naturale precise regole di comportamento.

1. Trasparenza delle proposte contrattuali.

Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:

identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata;

offrire sempre al cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto;

specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l'avvio del servizio;

indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all'offerta contrattuale proposta.

Se il cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.

2. Il contratto.

Il contratto deve indicare l'identità e l'indirizzo della società di vendita e deve contenere almeno le seguenti clausole:

tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente;

la data di avvio del servizio e la durata del contratto;

il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;

le eventuali garanzie che il cliente deve fornire alla società di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale);

tutti gli oneri e le spese a carico del cliente;

come e quando saranno misurati i consumi;

quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovrà pagarle;

le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;

i casi in cui la società di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico;

come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita.

3. Documentazione e diritto di ripensamento.

Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto.

Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli della società di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale), il cliente può recedere dal contratto senza spese entro sette giorni dalla stipulazione.

Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono):

entro dieci giorni la società di vendita deve inviare al cliente una copia scritta del contratto;

il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del contratto.

4. Riepilogo.

Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di gas, verfichi quindi che chi le ha proposto il contratto:

abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita del gas;

abbia offerto la possibilità di stipulare un contratto alle condizioni di riferimento definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

abbia fornito informazioni chiare su:

il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;

le altre spese a carico del cliente previste dal contratto;

la durata del contratto;

come e quando saranno misurati i consumi;

con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio;

i tempi per l'avvio del servizio;

abbia consegnato una copia scritta del contratto;

abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali indicate dall'Autorità e riassunte al punto 2 della presente nota informativa.

Società di vendita ....

Incaricato che ha proposto il contratto ....

Denominazione dell'offerta contrattuale ....

04A08136

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 15 luglio 2004, n. **4/04.**

Collaborazioni coordinate e continuative. Presupposti e limiti alla stipula dei contratti. Regime fiscale e previdenziale. Autonomia contrattuale.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario generale
Alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del segretario generale
Alle Agenzie
All'ARAN
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)
Agli enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001)
Agli enti di ricerca (tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)
Alle istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)
e, per conoscenza:
Alla Conferenza dei presidenti delle regioni
All'ANCI
All'UPI

1. *Premessa.*

La pubblica amministrazione è stata, negli ultimi anni, protagonista di un processo di assimilazione all'impresa privata, pur nel riconoscimento della sostanziale differenza delle finalità perseguite, dal punto di vista delle logiche organizzative. Il mutamento della visione organizzativa dell'amministrazione ha comportato, da un lato, la contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei propri dipendenti e, dall'altro, l'attribuzione alla dirigenza di un ruolo diverso, con la conseguente assunzione dei poteri del privato datore di lavoro nella gestione delle risorse umane, per giungere, anche, all'esercizio di tali poteri nell'ambito organizzativo vero e proprio.

Da ciò derivano il potere e l'onere attribuiti ai dirigenti di attendere all'organizzazione dei propri uffici e delle risorse loro attribuite, secondo la previsione dell'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede, al comma 2, che «Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro».

In questo contesto, si è sviluppato il ricorso alle tipologie lavorative cosiddette «flessibili» ed alle collaborazioni esterne ex art. 2222 del codice civile, come previste dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, per le amministrazioni locali, dall'art. 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», anche al fine di rispondere agilmente a bisogni qualificati e temporanei senza per questo dover aumentare il numero del personale stabilmente in servizio.

L'attivazione di tali contratti non sempre è stata in linea con i principi dell'ordinamento e, in particolare, con quanto più volte dichiarato dalla giustizia contabile. La crescita del fenomeno e l'utilizzo improprio delle collaborazioni portano questa amministrazione ad intervenire con la presente direttiva, posto che già il legislatore in sede di legge finanziaria, art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è intervenuto con disposizioni restrittive ai fini del contenimento della spesa (90% del triennio 1999-2001).

Per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si pongono all'attenzione delle amministrazioni diversi problemi relativi, in primo luogo, all'individuazione dei presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione, poi alla valutazione di eventuali tutele non previste dall'ordinamento che, però, possono essere introdotte nei singoli contratti in virtù dell'autonomia contrattuale attribuita ai contraenti e, in ultimo, alla corretta gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali.

In relazione a quest'ultimo aspetto, è necessario ricordare come l'avvenuta assimilazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa al lavoro dipendente per gli aspetti fiscali, operata dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, e che si riverbera anche sugli aspetti previdenziali, non incide sulla qualificazione giuridica del rapporto.

Infine, è opportuno in tale sede richiamare la recente riforma del mercato del lavoro, attuata dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che ha introdotto la figura del lavoro a progetto con la finalità di arginare, nel settore privato, l'abuso delle attuali collaborazioni coordinate e continuative che per questa ragione andranno ricondotte alla modalità «a progetto» in ragione della autonomia del collaboratore.

Occorre, però, chiarire già adesso che il decreto legislativo citato, come già disposto dalla legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, ha sancito espressamente l'inapplicabilità delle disposizioni ivi contenute alle pubbliche amministrazioni ed al loro personale e, nell'art. 86, comma 8, ha, inoltre, previsto che il Ministro per la funzione pubblica convochi le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore del decreto legislativo, anche ai fini della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi nella materia.

Si rappresenta con l'occasione che lo scorso 5 marzo si è dato corso all'avvio del processo di armonizzazione con un atto di indirizzo all'ARAN per la stipula di un contratto collettivo nazionale quadro.

2. *Presupposti.*

La ricognizione sulla necessità che le amministrazioni verifichino l'esistenza dei presupposti che legittimano il ricorso ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa scaturisce dalla considerazione che il ricorso a tali tipologie contrattuali è sensibilmente aumentato. Da elaborazioni effettuate dall'ARAN [1] sui dati Si. Co. del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente all'utilizzo degli istituti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, per il biennio 2000-2001, sono emerse indicazioni significative sull'andamento del fenomeno, che è caratterizzato da una sensibile crescita della spesa nel 2002, rispetto a quella già alta registrata nel 2001. L'ampiezza della variazione può essere solo parzialmente giustificata dalla specificità del settore e delle funzioni esercitate, mentre deve sollecitare tutte le amministrazioni ad una attenta riflessione sulle scelte organizzative finora poste in essere.

Dalla lettura delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000, si evidenzia la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo.

Come ricordato in alcuni precedenti pareri [2] dell'ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, l'elemento dell'autonomia dovrà risultare prevalente, poiché in caso contrario sarebbero aggirate e violate le norme sull'accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, in contrasto con i principi costituzionali (articoli 51 e 97 Costituzione), principi ribaditi dalla Corte costituzionale in diverse decisioni, nonché il principio, anch'esso costituzionale, di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione). Tale connotazione del rapporto di collaborazione è stata ravvisata, in più occasioni, anche dalla Corte dei conti, sezione controllo enti, che già nella deliberazione n. 33 del 22 luglio 1994, aveva rappresentato la necessità di evitare che l'affidamento di incarichi a terzi si traducesse in forme atipiche di assunzione, con la conseguente elusione delle disposizioni sul reclutamento e delle norme in materia di contenimento della spesa.

L'affidamento dell'incarico a terzi potrà dunque avvenire nell'ipotesi in cui l'amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno. Al riguardo, soccorre nuovamente la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, la quale ha ribadito l'impossibilità di affidare, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell'amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio di costi.

I principi guida elaborati dalla Corte e, da ultimo, espressamente richiamati dalla sezione giurisdizionale per il Veneto [3], relativamente alla eventualità di un danno erariale per affidamento di consulenze e delle correlate responsabilità, possono essere così riassunti quali condizioni necessarie per il conferimento degli incarichi:

rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione conferente;

impossibilità per l'amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione;

specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;

temporaneità dell'incarico;

proporzione fra compensi erogati all'incaricato e le utilità conseguite dall'amministrazione.

Inoltre, deve ritenersi che tali condizioni debbano tutte ricorrere perché l'incarico possa essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere nell'ipotesi del danno erariale. Tale necessità, oltre a rispondere alla *ratio* delle norme prima richiamate, è stata affermata esplicitamente dalla stessa Corte [4].

---

(1) Si veda il sito www.aranagenzia.it «Gli istituti di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione e nelle autonomie locali. Indagine quantitativa sul biennio 2000-2001» a cura di D. Di Cocco - P. Mastrogi - S. Tomasini.

(2) Si veda il sito www.funzionepubblica.it alla voce lavoro pubblico.

(3) Si veda Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, 3 novembre 2003, n. 1124/2003 su Giornale di diritto amministrativo n. 1/2004. Sui medesimi principi si rinvia, inoltre, a: Corte dei conti, sez. I, 18 gennaio 1994, n. 7; sez. I 7 marzo 1994, n. 56; sezioni riunite, 12 giugno 1988, n. 27; sez. II 22 aprile 2002, n. 137; sez. controllo enti, 22 luglio 1994, n. 33.

(4) Corte dei conti, sezioni unite, 12 giugno 1988, n. 27.

Gli elementi individuati dalla Corte dovranno risultare dal contratto, infatti, in ossequio alla regola generale in virtù della quale i contratti stipulati con la pubblica amministrazione debbono essere stipulati per iscritto, l'attribuzione di un incarico di collaborazione risulterà da atto scritto, nel quale saranno indicati l'oggetto della prestazione e la durata della collaborazione. Questa dovrà essere commisurata all'oggetto della prestazione e potrà essere determinata con precisione o *per relationem.* È ammissibile una proroga del contratto quando sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere. Al riguardo, si ricorda che non si tratta di una proroga ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in quanto la fattispecie rientra nell'ambito del lavoro autonomo e non subordinato. Al contrario, una successione indiscriminata e non giustificata di proroghe o di rinnovi sarebbe evidentemente illegittima.

La necessità di ricorrere ad un incarico di collaborazione esterna, e nello specifico di collaborazione coordinata e continuativa, deve costituire, dunque, un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari per le quali l'amministrazione necessita dell'apporto di apposite competenze professionali. Infatti, diversamente, l'ordinamento ha fornito alle amministrazioni gli strumenti con i quali far fronte ad esigenze organizzative che esulino da tale eccezionalità e costituiscano, invece, delle necessità costanti. Infatti, queste sono obbligate ad individuare i fabbisogni duraturi o frequenti nell'ambito di provvedimenti di analisi e programmazione triennale dei fabbisogni, nonché tramite l'aggiornamento periodico dei profili professionali in relazione ai mutamenti istituzionali e ai nuovi fabbisogni quando vengano ad assumere un carattere permanente. Tale necessità emerge anche dalle indicazioni della Corte dei conti che ha avuto modo di sottolineare come la proroga del rapporto di incarico a personale esterno debba essere considerata una fattispecie assolutamente eccezionale (5).

Può essere utile, infine, nell'ambito della ricognizione delle professionalità esistenti all'interno dell'amministrazione, verificare la possibilità e la convenienza di formare o aggiornare personale interno sottoutilizzato o da riconvertire, in attuazione del principio guida che discende dalle finalità indicate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e, in particolare, per «realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane».

Pertanto, le procedure previste dai processi di progressione economica orizzontale e le procedure concorsuali attinenti le progressioni verticali dovranno tenere conto dei nuovi fabbisogni di professionalità che assumano le caratteristiche della permanenza e necessità.

(5) Corte dei conti, sez. contr. enti, 28 aprile 1992, n. 19.

3. *Oggetto dell'incarico.*

Una particolare attenzione debbono porre le amministrazioni nell'individuare l'oggetto dell'incarico di collaborazione, ossia il contenuto della prestazione.

Pertanto, volendo con più precisione cercare di circoscrivere il campo delle attività che possono essere affidate ad esterni, si deve partire dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, il quale si riferisce «ad esperti di provata competenza», per giungere alla considerazione che deve trattarsi di prestazioni di elevata professionalità, quindi di prestazioni d'opera intellettuale da affidarsi, ad esempio, ma non solo, a coloro che esercitano un'attività per la quale è richiesta una abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione in appositi albi, oppure di prestazioni di altro tipo non reperibili nel settore pubblico.

Deve, poi, sottolinearsi come il rapporto di collaborazione, caratterizzandosi per l'assenza di un vincolo di subordinazione fra committente e prestatore d'opera e, quindi, nel senso dell'autonomia, impedisce che con tale strumento siano affidati i compiti di gestione e di rappresentanza, che costituiscono le attribuzioni tipiche dei funzionari e dei dirigenti della pubblica amministrazione, i quali sono, invece, in rapporto di subordinazione con il datore di lavoro-amministrazione e, pertanto, agiscono secondo gli indirizzi impartiti e gli obiettivi assegnati, rispondendo del loro operato «secondo le leggi penali, civili e amministrative» (art. 28 Costituzione), laddove nel caso dell'inadempienza contrattuale del collaboratore la sola conseguenza possibile sarà il recesso del committente secondo le norme generali (articoli 1453, 2227 e 2237 del codice civile).

Ad esempio, poiché il collaboratore coordinato e continuativo difetta del requisito indispensabile dell'incardinazione, in mancanza di una eventuale ed espressa procura, non potrà mai agire per conto dell'amministrazione. Infatti, l'art. 417-*bis* del codice di procedura civile conferisce la rappresentanza in giudizio *ex lege* delle pubbliche amministrazioni nelle controversie di pubblico impiego ai soli «dipendenti» delle amministrazioni e, cioè, a tutti coloro legati da un vincolo di subordinazione ed incardinati nell'amministrazione da difendere. Pertanto, il soggetto esterno all'amministrazione agirebbe quale *falsus procurator* (per quanto riguarda la disciplina civilistica, cfr. articoli 1398 e 1399 del codice civile).

Occorre ricordare, inoltre, come l'attribuzione di un incarico di collaborazione, al di fuori delle condizioni indicate dalla Corte dei conti e delle fattispecie ora ricordate, comporti una serie di conseguenze a carico del dirigente che ne è responsabile. Infatti, costui potrebbe essere chiamato a rispondere, oltre che per l'eventuale responsabilità per danno erariale, anche per i profili attinenti alla responsabilità amministrativa, nonché in sede civile qualora l'incarico abbia dissimulato un rapporto di lavoro dipendente, poiché l'ordinamento prevede la tutela risarcitoria nei limiti di cui all'art. 2126 del codice civile.

4. *Elementi caratteristici del rapporto*

Come noto, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non trova una definizione specifica nel codice civile. La principale fonte normativa che soccorre in materia di collaborazioni coordinate e continuative è l'art. 409, comma 3, del codice di procedura civile, il quale ha esteso la disciplina delle controversie individuali di lavoro ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale, nonché ad altri rapporti di collaborazione «che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato ...».

Da tale norma ha preso spunto il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul c.d. lavoro parasubordinato e sulla sua definizione come categoria dotata di una propria autonomia concettuale rispetto alla classica dicotomia lavoro autonomo/lavoro subordinato. La stessa espressione «parasubordinazione» utilizzata dal legislatore, infatti, implica senza dubbio una affinità con il lavoro subordinato dal punto di vista socio-economico (sostanziale dipendenza dal datore di lavoro).

Peraltro, una lettura sistematica delle fonti normative citate non può che ricondurre anche i rapporti di c.d. parasubordinazione al campo del lavoro autonomo, pur con tutte le peculiarità via via espressamente enucleate dallo stesso legislatore[6]. Ed invero, l'art. 409, comma 3, del codice di procedura civile colloca i rapporti di «collaborazione» nettamente al di fuori dello schema tipico del lavoro subordinato ex art. 2094 del codice civile, tant'è che la giurisprudenza di legittimità è orientata ad attribuire rilevanza meramente processuale alla categoria della parasubordinazione, nel senso della esclusiva automatica applicabilità delle sole norme dettate per il lavoro subordinato in materia di competenza e di rito (ivi, ovviamente, compreso l'art. 429, comma 3, del codice di procedura civile), e con esclusione delle norme sostanziali che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato (si veda Cass. n. 2426/95, n. 1459/97 e, da ultimo, Cass. n. 5941/2004, in tema di inapplicabilità dell'art. 2126 del codice civile alle prestazioni svolte in situazioni di autonomia, sia pure aventi le caratteristiche della parasubordinazione, potendo il lavoratore autonomo avvalersi unicamente dell'azione per indebito arricchimento).

Venendo all'esame degli elementi caratteristici del rapporto, l'art. 409, comma 3, del codice di procedura civile individua i tre aspetti peculiari che caratterizzano il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che, in sintesi, possono così evidenziarsi:

continuità, in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;

coordinazione, che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, è costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo;

prestazione prevalentemente personale, in virtù della quale il ricorso a propri collaboratori risulta decisamente limitato.

Ai fini della presente nota, rileva anche la definizione normativa contenuta nell'art. 50, lettera *c-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quando indica la prestazione di collaborazione coordinata e continuativa, nella specie: «A favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario, con retribuzione periodica prestabilita».

Il vero criterio distintivo del rapporto di lavoro in esame può essere individuato nella mancanza del vincolo di subordinazione, come risulta invece disciplinato negli articoli 2094, 2086 e 2104 del codice civile. In tali disposizioni, la dipendenza del lavoratore subordinato dal proprio datore di lavoro ed il potere direttivo di questi assumono un ruolo primario. Le norme fanno espresso riferimento ad una subordinazione gerarchica che, per sua natura, rappresenta un vincolo strettamente personale che si riflette, nella normalità dei casi, in una limitazione della sfera di azione del lavoratore. Si tratta, quindi, di una limitazione al potere decisionale, organizzativo, di scelta, etc., del lavoratore subordinato in ordine all'attività dallo stesso svolta nell'ambito della realtà operativa in cui è inserito, che si manifesta attraverso le imposizioni fissate nell'esercizio del proprio potere direttivo dal datore di lavoro che riguardano diversi aspetti della prestazione lavorativa: determinazione dell'orario di lavoro, modalità di esecuzione della prestazione, controllo del rispetto delle regole impartite, comminazione di sanzioni disciplinari, etc., individuando concretamente i compiti e rendendoli, pertanto, esigibili.

In assenza di tali dirimenti criteri, si sarà in presenza di una prestazione lavorativa il cui titolare presta la propria opera senza vincolo di subordinazione. Ciò significa che il collaboratore non deve essere in alcun modo limitato nel proprio potere decisionale in ordine alla esecuzione del servizio prestato, sebbene il committente non possa essere totalmente estromesso da qualsiasi scelta che riguardi l'esecuzione dell'opera o del servizio pattuito potendo, invece, verificare e controllare le modalità di esecuzione delle attività affidate, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

---

(6) Per i richiami normativi sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa via via susseguitisi, si vedano principalmente: legge n. 335/1995 (c.d. Riforma Dini del sistema previdenziale), che ha incluso tale categoria di lavoratori tra quelli tenuti ad iscriversi (in mancanza di altra copertura previdenziale) alla gestione separata di cui all'art. 2 (c.d. quarta gestione INPS: art. 3, comma 26), prevedendo un'aliquota previdenziale inferiore a quella vigente per i rapporti di lavoro subordinato (10% iniziale poi destinata a crescere fino al 20%, mentre quella normale oscilla intorno al 33%); legge n. 449/1997 (art. 59, comma 16), che ha esteso ai collaboratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui sopra anche le prestazioni dell'assegno per maternità e dell'assegno per il nucleo familiare legge n. 448/1999 (prestazioni anche in caso di malattia con degenza ospedaliera); decreto legislativo n. 38/2000 (art. 5: obbligo per i datori di lavoro di denunciare i lavoratori parasubordinati all'INAIL, per estendere anche a loro la tutela dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro); legge n. 342/2000, che ha previsto l'assimilazione dal 1° gennaio 2001 dal punto di vista fiscale dei redditi parasubordinati a quelli da lavoro dipendente, con la possibilità di beneficiare delle detrazioni e delle esclusioni dalla formazione della base imponibile previste per i dipendenti nonché la valutazione omogenea anche dei compensi in natura.

Tale attività non deve essere trascurata perché attiene alla verifica dei risultati che debbono essere conseguiti ed alla valutazione sull'utilità della collaborazione.

Sulla natura dei rapporti, se di lavoro autonomo o subordinato, soccorre anche la giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale, partendo dalla considerazione che il solo *nomen iuris,* quale esplicazione del principio dell'affidamento delle parti, non consente di identificare completamente la natura della prestazione, è giunta a fornire indicazioni concrete per l'individuazione della natura subordinata della prestazione.(7)

A ciò occorre, inoltre, aggiungere il fatto che il potere di coordinazione può variare di intensità, non potendo essere il medesimo per prestazioni diverse, al punto da doverne chiarire, di volta in volta, il contenuto.

Per quanto concerne, infine, la distinzione fra collaborazione coordinata e continuativa e prestazione occasionale è opportuno dare un'interpretazione sistematica dell'art. 61 del predetto decreto legislativo n. 276/2003, al fine di individuare con precisione quest'ultima fattispecie. La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 1 dell'8 gennaio 2004) conferma come l'art. 61 del decreto legislativo n. 276/2003 non è intervenuto sulla disciplina dettata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile, né «sostituisce e/o modifica l'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, bensì individua, per l'ambito di applicazione del decreto, e nello specifico, della medesima disposizione, le modalità di svolgimento della prestazione del collaboratore, utile ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso della autonomia o della subordinazione».

Pertanto, il lavoro a progetto si caratterizza come un rapporto di lavoro peculiare rispetto allo schema tipico del lavoro autonomo, caratterizzato dal potere di coordinamento del committente, pur rimanendo al di fuori della cornice dell'art. 2094 del codice civile.

L'art. 61, inoltre, limita la propria disciplina alla fattispecie individuata dall'art. 409, comma 3 del codice di procedura civile, stabilendo che questi rapporti dovranno essere ricondotti alle diverse ipotesi del lavoro subordinato o del lavoro a progetto, salvo il caso in cui non ci si trovi nella fattispecie della prestazione meramente occasionale introducendo un dato quantitativo di identificazione relativo al numero di giornate lavorative presso lo stesso committente e all'entità del compenso percepito nell'anno. Tale disposizione produce, dunque, effetti sotto il profilo probatorio, poiché superati tali limiti il datore di lavoro dovrà, eventualmente, dimostrare che la prestazione resa era riconducibile alla categoria del lavoro autonomo in quanto mancavano i requisiti della continuità o personalità o inserimento funzionale ecc. In altri termini, qualora un prestatore d'opera superi i limiti individuati al comma 2 del citato art. 61 non necessariamente vedrà inquadrato il proprio rapporto di lavoro quale lavoro a progetto, o, in assenza degli elementi essenziali di tale schema contrattuale, quale lavoro subordinato, poiché invece potrebbe avere reso una o più prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e seguenti, oppure una prestazione di lavoro occasionale, la quale, pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo (art. 2222 e seguenti del codice civile) costituisce fattispecie diversa dalla prestazione professionale o dall'esercizio di un'arte o dalla collaborazione coordinata e continuativa. Essa si caratterizza per la occasionalità e saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non può essere considerato la forma principale di reddito. Infatti, il testo unico delle imposte sul reddito (art. 81, lettera *l*, decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986) definisce i redditi occasionali quali quelli «derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente». La prestazione non viene effettuata, dunque, in maniera continuativa e l'attività del prestatore non si coordina con i fini del committente. Pertanto, gli unici elementi in comune con la collaborazione coordinata e continuativa possono essere considerati l'assenza del vincolo di subordinazione e la libertà di organizzare la prestazione fuori da vincoli di orario.

Sempre in relazione all'art. 61 ed alla fattispecie del lavoro a progetto, vale la riflessione che il legislatore ha voluto sottolineare come l'utilizzo di tali tipologie di prestazione debba essere agganciato al contesto organizzativo tipico delle aziende, in quanto la collaborazione deve inserirsi in specifici progetti, coincidere con essi o svolgersi al loro interno. Deve però aggiungersi che anche le pubbliche amministrazioni sono profondamente orientate da logiche programmatorie, finalizzate al controllo delle attività ed alla valutazione dei risultati, pertanto l'utilizzo delle collaborazioni esterne dovrebbe già naturalmente inserirsi nell'ambito di attività oggetto dell'indirizzo politico-amministrativo che trovano logica attuazione attraverso la definizione di obiettivi strategici ed obiettivi operativi. Pertanto, anche alla luce dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo, la motivazione che sottende l'attivazione della collaborazione dovrebbe far riferimento a programmi, progetti o fasi di essi.

Infine, anche per gli altri aspetti disciplinati nel citato art. 61, va comunque ricordato come tali disposizioni non si applichino alle pubbliche amministrazioni ed al personale da esse dipendente, stante l'espressa e puntuale esclusione operata dall'art. 1, comma 2, del decreto n. 276/2003.

5. *Connotazione particolare rispetto al lavoro subordinato.*

Rispetto alla distinzione fra rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e rapporto di lavoro subordinato, oltre agli elementi già richiamati dell'assenza del vincolo di subordinazione e dell'autonomia nell'eseguire la prestazione, e opportuno ricordare come non sia possibile applicare automaticamente gli istituti tipici del lavoro subordinato.

In primo luogo, non è possibile considerare un obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze. Se è pur vero che potrebbe essere necessario un inserimento del collaboratore nell'organizzazione del committente, poiché debbono essere garantiti uno

(7) Si veda Cassazione Sez. unite civili, sent. n. 61 del 13 febbraio 1999.

o più risultati continuativi che si integrino in tale organizzazione, ciò dovrà comunque avvenire in presenza di una gestione autonoma del tempo di lavoro da parte del collaboratore. In altri termini, l'attività del collaboratore può anche svolgersi in un luogo diverso da quello nel quale opera l'organizzazione che fa capo al committente, venendo questi in contatto con l'organizzazione solo nei tempi utili allo svolgimento della sua collaborazione. Da ciò deriva che al collaboratore non può essere richiesta alcuna attestazione della propria presenza nei luoghi nei quali si svolge l'attività del committente. Infatti, il collaboratore non entra a far parte dell'organizzazione del committente e, nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione, questi non può in alcun modo essere considerato un suo dipendente.

Dalle considerazioni appena svolte deriva, quindi, l'impossibilità di attribuire giorni di ferie, trattandosi di un istituto tipicizzato nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. Emerge, da ciò, anche l'impossibilità, per il committente, di scegliere o programmare il periodo di riposo in maniera unilaterale, sebbene, a tal riguardo, nella convenzione di collaborazione potrebbe essere inserita la possibilità di sospendere la prestazione per un determinato periodo di tempo, soprattutto laddove il collaboratore utilizzi, per lo svolgimento della propria attività, le strutture, gli impianti e gli strumenti del committente, tanto nel rispetto del vincolo di non subordinazione, quanto nell'osservanza del principio di coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione del committente.

Anche per quanto concerne l'attribuzione dei buoni pasto, le considerazioni già svolte debbono indurre ad una esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi dalla titolarità di tale diritto. Come noto, l'erogazione di buoni pasto spetta al personale contrattualizzato dipendente della pubblica amministrazione a fronte di un orario di lavoro articolato sui cinque giorni lavorativi ed in assenza di un servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede lavorativa (si veda l'art. 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, legge finanziaria 1996). Potrà, invece, essere previsto nel contratto un apposito rimborso spese, in quanto istituto tipico nei rapporti di lavoro autonomo, qualora ne ricorrano i presupposti.

Per quanto concerne le trasferte, l'assimilazione del collaboratore coordinato e continuativo operata dal testo unico delle imposte sui redditi (sulla non estensione di tali effetti rispetto agli istituti tipici del lavoro subordinato si rinvia al paragrafo n. 7 della presente circolare relativo al trattamento fiscale) al lavoratore dipendente determina l'applicazione, a decorrere dal 1º gennaio 2001, delle regole sui rimborsi analitici valide per la generalità dei lavoratori dipendenti. La circolare ministeriale n. 207 del 16 novembre 2000 del Ministero delle finanze, dispone che «sarà applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa la disciplina delle trasferte contenuta nell'art. 51, comma 5 del TUIR, in ordine ai limiti oltre i quali le indennità di trasferta concorrono a formare reddito imponibile ...».

Riguardo l'ambito territoriale della trasferta, dal 1º gennaio 2001, si fa riferimento alla sede di lavoro del committente, se questa è chiaramente identificabile dal contratto, o al domicilio fiscale del collaboratore, se non è possibile individuare in modo chiaro la sede di lavoro.

Tale posizione è confermata anche dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 58/E del 18 giugno 2001, laddove si afferma che: «La sede di lavoro è quella che risulta dal contratto. Di norma la sede di lavoro coincide con una delle sedi del datore di lavoro ... nei casi in cui non è possibile individuare puntualmente la sede di lavoro né identificare tale sede con quella della società (committente) è possibile far riferimento, ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 51 del TUIR, al domicilio fiscale del collaboratore».

Dall'analisi dell'art. 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, le principali regole per la gestione dell'istituto della trasferta e dei rimborsi spese possono essere così riassunte:

1) trasferta fuori dal territorio del comune:

l'indennità erogata in modo forfetario non concorre a formare il reddito nella misura massima giornaliera di € 46,48 (o € 77,47 in caso di trasferta all'estero), cosiddetto rimborso spese con il metodo forfetario;

il limite di esenzione di cui sopra è ridotto di un terzo nel caso in cui sono rimborsate: le spese di vitto o le spese di alloggio oppure il vitto o l'alloggio siano forniti gratuitamente; se le spese di vitto e alloggio sono rimborsate entrambe, allora il limite di esenzione si riduce di 2/3; nessuna riduzione deve essere operata nel caso in cui manchi il pernottamento per il fatto che la trasferta sia inferiore alle 24 ore. Rimane naturalmente l'obbligo di ridurre di 1/3 la quota di esenzione nel caso in cui il vitto sia fornito gratuitamente o rimborsato (metodo rimborso misto);

il rimborso delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, non concorrono a formare il reddito indipendentemente dall'ammontare (metodo rimborso a piè di lista o analitico);

in alternativa, le altre spese rimborsate, anche non documentabili, non concorrono alla formazione del reddito, nel limite di € 15,49 al giorno (€ 25,82 per le trasferte all'estero);

2) trasferta nell'ambito del comune:

le indennità o i rimborsi per le trasferte nell'ambito del comune concorrono a formare il reddito (fiscale e previdenziale), ad eccezione dei rimborsi spese di trasporto comprovabili con idonea documentazione proveniente dal vettore (biglietti dell'autobus, ricevuta fax, ecc.). È interamente assoggettato a tassazione l'eventuale rimborso delle spese di trasporto effettuato attraverso la corresponsione di un'indennità chilometrica, in quanto manca la documentazione proveniente dal vettore.

6. Autonomia contrattuale.

La non applicabilità alle «co.co.co.» nel settore pubblico della riforma del lavoro, di cui al decreto legisla-

tivo n. 276/2003, pone due interrogativi di fondo: che tipo di tutela hanno oggi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con la pubblica amministrazione e quale sia il percorso giuridico attuabile per giungere a quella «armonizzazione» degli istituti necessaria e conseguente alla riforma del lavoro di cui al decreto legislativo citato (art. 86, comma 8).

Con riferimento al primo punto, va ribadito in questa sede che, anche con riferimento ai c.d. «co.co.co.», la norma generale di cui al secondo comma dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 impedisce *a priori* (indipendentemente dall'applicabilità senz'altro da escludersi del decreto legislativo n. 276/2003 alla pubblica amministrazione) l'operatività di qualsivoglia meccanismo di automatica conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come invece stabilito per il settore privato dall'art. 69, decreto legislativo n. 276/2003. L'art. 36 citato, infatti, stabilisce che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni.

Ogni dubbio di incostituzionalità di detta disciplina che potrebbe sorgere sotto il profilo della violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione (diseguaglianza tra lavoratori privati e pubblici e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione) è stato definitivamente superato dalla Corte costituzionale che, giudicando sulla costituzionalità dell'art. 36 cit. con riferimento alla analoga disciplina dei contratti a termine e della possibilità della loro conversione, in caso di stipulazione al di fuori dei presupposti e limiti di legge, in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha ritenuto infondata la questione ritenendo che, anche dopo l'intervenuta privatizzazione del rapporto di impiego dei pubblici dipendenti, permangono differenze tra il rapporto di pubblico impiego e quello di lavoro privato; *in primis* in materia di instaurazione del rapporto di lavoro pubblico, la cui disciplina è improntata al principio fondamentale, totalmente estraneo al rapporto di lavoro privato, dell'accesso mediante concorso, enunciato dall'art. 97, comma 3, Costituzione, principio posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (*cfr.* Corte costituzionale, sentenza 27 marzo 2003, n. 89).

Pertanto, anche con riferimento alla disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione dei lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni (quale sarebbe l'automatica conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) conseguenze diverse rispetto a quelle operanti nel settore privato risulta pienamente giustificata dalla disomogeneità delle situazioni lavorative dedotte.

In conclusione, la tutela attualmente accordabile al collaboratore delle amministrazioni pubbliche, nel caso di stipulazione del contratto al di fuori dei presupposti di legge, non potrà mai determinarsi la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma potrà estrinsecarsi esclusivamente in forma risarcitoria e cioè nei limiti di cui all'art. 2126 del codice civile (e solo qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto del lavoratore a tutte le differenze retributive e alla ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale). In tal caso, si potrebbe certamente configurare una responsabilità amministrativa del dirigente che ha stipulato il contratto di co.co.co. illegittimo, con addebito del danno erariale verificatosi.

Sulla configurabilità in concreto di una siffatta responsabilità si rileva che:

per quanto riguarda la condotta del dirigente, è principio ormai consolidato che l'attribuzione ad esterni di incarichi rientranti nell'ordinaria attività dell'ente e senza la preventiva individuazione delle specifiche (e temporanee) finalità da perseguire costituisca comportamento perseguibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa (*cfr., ex plurimis*, Corte conti sez. Puglia n. 244 del 21 marzo 2003);

con riferimento al dolo o alla colpa grave (art. 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20), la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (come già richiamata all'inizio) pone un limite netto e preciso alla utilizzabilità di incarichi di consulenza e collaborazione esterna, per cui non potrà certamente parlarsi di «errore professionale scusabile» (si veda Corte conti, sez. Terza n. 24 del 28 gennaio 2003, che ritiene la sussistenza di colpa di rilevante gravità da parte degli amministratori quando si tratta di incarichi concernenti l'assolvimento di normali compiti amministrativi; si veda, inoltre, Corte conti sez. Lazio n. 2137 del 21 ottobre 2003, che limita l'ammissibilità del ricorso ad incarichi esterni in caso di «necessità straordinarie che esulano dalle ordinarie conoscenze dell'ufficio» e di «manifesta insufficienza delle risorse interne a soddisfare la specifica esigenza»);

maggiori problemi sorgono con riferimento alla sussistenza o meno del danno erariale ed alla sua quantificazione, dal momento che, utilizzando parametri prettamente civilistici, si potrebbe sostenere che, comunque, le somme dovute al collaboratore ex art. 2126 del codice civile (e cioè a fronte della provata illegittimità del contratto di co.co.co. perché si sostanzia, nei fatti, in un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio) sono il corrispettivo di una attività lavorativa prestata in favore dell'ente, il quale se ne è comunque avvantaggiato. L'art. 1-*bis* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, infatti, stabilisce che nel giudizio di responsabilità, oltre al potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione. Va però detto come la Corte dei conti abbia sempre affermato che nei rapporti pubblicistici il parametro di valutazione della c.d. «utilità gestoria» non può essere automaticamente equiparato a quello meramente civilistico, ma deve tenere conto dei parametri fissati dalla legge a tutela dei preminenti interessi pubblici [8];

---

(8) cfr. Corte conti, sez. riun. 18 dicembre 1996 n. 80/a su Rivista Corte conti 1997, fasc. 1. 67, Foro amm. 1997, 1834

conseguentemente non è configurabile un arricchimento dell'ente — da opporre in compensazione — in relazione a prestazioni lavorative effettuate in posizioni di *status contra legem* (*cfr*. Corte conti sez. II 5 luglio 2002, nn. 225 e 226; Corte conti sez. Abruzzo 3 aprile 2003, nn. 162; si veda anche Corte conti sez. Toscana 5 dicembre 2002 n. 929/rel, in cui viene ritenuta la non perseguibilità — ai fini della responsabilità amministrativa — dell'affidamento di un incarico di co.co.co. di comandante di corpo di polizia municipale a soggetto sprovvisto del titolo di studio per accedere a tale qualifica, sulla base della sinallagmaticità delle prestazioni erogate dall'amministrazione, dal momento che la specifica e prolungata esperienza del lavoratore andava a supplire la carenza del titolo di studio). Anche in tale caso (in cui c'è un apparente contrasto con le massime prima riportate), dunque, la Corte non ha valutato tout court il vantaggio economico dell'attività lavorativa svolta, ma lo ha fatto solo in quanto ha «salvato» a monte il contratto di co.co.co., ritenendo, come si è visto, superabile il profilo di illegittimità della carenza del titolo di studio.

In conclusione, la posizione dei collaboratori coordinati e continuativi delle amministrazioni pubbliche è senz'altro più debole rispetto al settore privato, dove il decreto legislativo n. 276/2003 impone oggi condizioni di stipulazione assai più rigorose (prima fra tutte, la necessità di un progetto connesso all'incarico) e prevede il meccanismo (anche sanzionatorio per il datore di lavoro) della conversione automatica in rapporto subordinato a tempo determinato sin dalla data della stipulazione del contratto.

L'amministrazione, tuttavia, sia in virtù della propria funzione volta alla realizzazione di interessi pubblici, sia in virtù dell'espresso richiamo del legislatore (che nell'art. 86, comma 8, decreto legislativo n. 276/2003, demanda al Ministro per la funzione pubblica il compito di esaminare a livello collettivo le modalità di attuazione — «armonizzazione» — delle novità della riforma con riferimento alla pubblica amministrazione) appare comunque tenuta, anche con riferimento alla disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ad adottare criteri che impediscano un uso elusivo e distorto di tale forma contrattuaIe.

Senz'altro utile potrà essere una specifica ed analitica indicazione dei criteri da seguire anche in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 276/2003 e delle linee guida che emergono dalla copiosa giurisprudenza della Corte dei conti in materia dalle Amministrazioni che vogliano utilizzare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Non potrà, invece, l'autonomia collettiva prevedere in linea di principio meccanismi di automatica conversione a sanatoria di situazioni pregresse o comunque verificabili, vigendo i limiti costituzionali nell'accesso per pubblico concorso, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione sopra enunciati. Una clausola contrattuale di questo tenore sarebbe, infatti, nulla per violazione di norme imperative di legge ex art. 1418 del codice civile nonché per quanto previsto all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

7. Adempimenti conseguenti alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Le pubbliche amministrazioni che conferiscono incarichi di lavoro autonomo da svolgersi in forma coordinata e continuativa sono tenute, al pari dei committenti privati, agli adempimenti di natura fiscale, previdenziale ed assicurativi previsti dalle rispettive discipline di settore.

Sono tenute, inoltre, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, a dare comunicazione contestuale al centro territoriale competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. In tale comunicazione sono indicati i dati anagrafici del lavoratore, la data di stipula e di cessazione del contratto, la tipologia contrattuale, nonché il trattamento economico e normativo, secondo le disposizioni contenute nel comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. Riguardo alle richiamate modalità della comunicazione, si dovrà fare riferimento alle indicazioni che saranno a tal fine fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7.1. Trattamento fiscale.

Come noto, l'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, collegato fiscale alla legge finanziaria per l'anno 2000, ha aggiunto all'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis*, operando così la trasformazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da redditi da lavoro autonomo a redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Attualmente, a seguito del riordino del testo operato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la disciplina dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente è rinvenibile all'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi.

Riguardo al nuovo regime, occorre, in primo luogo, ricordare come le modifiche riguardino il solo profilo fiscale senza incidere sulla disciplina del rapporto contrattuale.

La nuova qualificazione fiscale comporta, da un lato, la cessazione della ritenuta fissa del 20% a titolo d'acconto dell'IRPEF e, dall'altro, il calcolo di una ritenuta operato sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, contenute nell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, all'atto del pagamento del compenso. Ne discende, in sede di determinazione dell'imponibile fiscale, la non concorrenza dei contributi previdenziali (comma 2, art. 51 del TUIR) e l'abbandono della deduzione forfetaria del 5 o 6 per cento; mentre, in sede di tassazione del reddito, si avrà l'applicazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF valide

per i redditi di lavoro dipendente e l'applicazione delle detrazioni previste dagli articoli 13 e 14 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché delle deduzioni previste, dalla legge finanziaria per l'anno 2003, all'art. 10-*bis* (ora art. 11).

Sempre relativamente all'aspetto fiscale, occorre ricordare come non si possano considerare rientranti nella fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni tipiche di lavoro dipendente o quelle relative all'esercizio di una professione. Infatti, in quest'ultimo caso, laddove la prestazione sia riconducibile ad attività per le quali necessitano conoscenze tecnico-giuridiche che le facciano rientrare nell'esercizio di attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente, i compensi così percepiti saranno soggetti alla disciplina fiscale relativa ai redditi da lavoro autonomo.

7.2. Tutela previdenziale.

La legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha disposto, all'art. 2, comma 26, l'iscrizione in una apposita gestione separata presso l'I.N.P.S. dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con la finalità di estendere, fra gli altri, anche a tali soggetti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il contributo, inizialmente dovuto nella misura stabilita dal comma 29 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, è stato successivamente rideterminato come indicato dall'art. 51 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, che ha modificato il comma 16 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contributo continua, invece, ad essere determinato nella misura del 10% per coloro che siano iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria o che siano pensionati. Attualmente, con la circolare I.N.P.S. n. 56/2004, l'aliquota contributiva per l'anno 2004, appunto, è stabilita in 17,80% sino al limite di € 37.883,00 e al 18,80% per la quota eccedente sino al massimale di € 82.401,00. L'aliquota prevista e quella aggiuntiva seguono sempre la ripartizione tra committente e collaboratore di 2/3 e 1/3, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto Ministeriale n. 281/1996, «Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335». Il committente è tenuto a versare il contributo dovuto anche per la parte che resta a carico del collaboratore, attraverso i modelli e le scadenze previste.

Sempre per effetto delle disposizioni del comma 29, il contributo si applica sul reddito delle attività determinato con i medesimi criteri utilizzati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, pertanto, il contributo previdenziale viene calcolato sul valore lordo del compenso, al fine di far coincidere la base imponibile previdenziale con la base imponibile IRPEF (circolare INPS n. 32 del 7 febbraio 2001).

L'INPS, con la circolare n. 16 del 2001, ha inoltre disposto che i committenti procedano ad un'unica denuncia annuale da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione della collaborazione, anche per le collaborazioni cessate nel corso dell'anno.

La denuncia, da effettuarsi tramite i modelli predisposti dall'ente, dovrà contenere i dati identificativi del committente, il riepilogo dei versamenti effettuati durante l'anno, nonché i dati relativi al collaboratore ed ai contributi dovuti in relazione ai mesi per i quali è stato corrisposto il compenso.

L'assimilazione dei redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative ai redditi da lavoro dipendente si riverbera anche negli adempimenti previdenziali, infatti per effetto del mutamento di regime operato dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, tutti i riferimenti contenuti nelle disposizioni emanate anteriormente dovranno riferirsi ora all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 4 aprile 2002, che ha abrogato il precedente decreto ministeriale del 27 maggio 1998, ha disegnato una nuova disciplina che, ai sensi dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, adegua, per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS, la tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare alle forme ed alle modalità previste per il lavoro dipendente.

L'assegno di maternità viene corrisposto alle lavoratrici, che possono far valere i seguenti requisiti:

non essere iscritte a nessuna altra gestione previdenziale obbligatoria né essere pensionate;

essere iscritte alla gestione separata, con il pagamento del contributo previdenziale addizionale dello 0,50% previsto per il finanziamento delle prestazioni per la maternità e dell'assegno per il nucleo familiare;

vantare almeno tre mensilità contributive, accreditate nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto.

Inoltre, l'indennità di maternità:

è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia;

spetta anche in caso di adozione o affidamento, per i tre mesi successivi all'ingresso nella famiglia del bambino che, al momento dell'affidamento o dell'adozione, non abbia superato i sei anni di età;

spetta anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, per i tre mesi successivi all'ingresso del minore nella famiglia, anche se, quest'ultimo, abbia superato i sei anni di età e fino al compimento della maggiore età.

È, inoltre, prevista anche l'indennità di paternità, sempre a partire dal 1° gennaio 1998, in favore del padre iscritto alla gestione separata INPS, in possesso dei requisiti previsti di cui sopra, per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre, in caso di morte o grave infermità o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

L'indennità di malattia per i periodi di degenza ospedaliera, prevista dalla legge n. 488/1999 per gli iscritti alla gestione separata che versano il contributo aggiuntivo dello 0,50%, a partire dal 1° gennaio 2000, è stata disciplinata dal decreto del Ministero del lavoro del 12 gennaio 2001. Con tale decreto si stabilisce, appunto, sempre nel rispetto delle condizioni contributive previste per l'assegno di parto, la misura dell'indennità di malattia che va commisurata alle mensilità contributive accreditate.

L'indennità spetta per ogni giorno di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero presso strutture estere se autorizzate dal Servizio sanitario nazionale stesso; essa spetta, inoltre, fino ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

L'assegno per il nucleo familiare è previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale del 28 gennaio 1998, ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS. L'assegno spetta in misura proporzionale al numero e al reddito dei componenti il nucleo.

Il reddito familiare da considerare è costituito dalla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo, con esclusione dei redditi prodotti dai figli maggiorenni e del coniuge legalmente separato. Non devono, inoltre, essere considerate le rendite INAIL, le pensioni di guerra e l'indennità di accompagnamento degli invalidi civili. L'importo dell'assegno viene erogato in misura decrescente in rapporto agli scaglioni crescenti di reddito che annualmente vengono rivalutati. Pertanto, sono state disposte delle tabelle in base alle quali è possibile stabilire l'importo dell'assegno per varie tipologie familiari. L'assegno viene erogato per i mesi dell'anno che risultano coperti da contribuzione.

Tutte le indennità previste dall'INPS sono erogate, a richiesta del soggetto che ne ha diritto, inoltrando apposita domanda presso le competenti sedi INPS.

7.3. Tutela assicurativa.

Le pubbliche amministrazioni che abbiano stipulato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debbono tener conto che tali collaboratori sono soggetti agli obblighi assicurativi qualora svolgano una delle attività previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, secondo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, pertanto sono tenute a tutti gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro dal citato testo unico.

In pratica, si tratta delle attività già indicate nell'art. 4 del testo unico, integrate dalle attività nelle quali vi sia utilizzo non occasionale di veicoli a motore per l'esercizio delle mansioni affidate.

Il committente è tenuto alla denuncia di esercizio nella quale, oltre ad essere riportati tutti gli elementi utili alla valutazione del rischio, debbono essere indicati i nominativi dei collaboratori, la misura dei compensi e la durata del rapporto di collaborazione. Inoltre, provvederà al pagamento periodico del premio alle scadenze previste, alla eventuale denuncia di infortunio o malattia professionale, nonché alla denuncia di cessazione del rapporto di lavoro.

Il premio assicurativo è ripartito fra i contraenti nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente ed è calcolato sull'ammontare dei compensi effettivamente percepiti. Poiché, come già richiamato in precedenza, l'art. 34 della legge n. 342/2000 ha fatto transitare nella sfera dei redditi di lavoro dipendente i redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative, la base imponibile ai fini assicurativi si è adeguata al nuovo inquadramento normativo riferendosi, attualmente, alle disposizioni contenute nell'art. 52 del testo unico delle imposte sui redditi relative ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente: «... è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepite nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

Ai fini dell'individuazione del tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore, si deve fare riferimento «a quello dell'azienda, qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo; in caso contrario, a quello dell'attività effettivamente svolta». In altre parole:

qualora l'attività del collaboratore sia riferibile ad una delle posizioni assicurative già denunciate dal committente, si applicherà il tasso in vigore per detta posizione;

in caso contrario, si applicherà il tasso medio previsto per la corrispondente voce tariffaria prevista dalle tabelle INAIL.

Stante la formulazione della disposizione di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 38/2000, deve ritenersi che i committenti siano tenuti all'obbligo di registrazione sui libri matricola e paga anche per i collaboratori coordinati e continuativi. In tal senso, si è espresso anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota del 2 gennaio 2001, nella quale è indicata la possibilità di semplificare la tenuta dei libri paga e matricola per tali lavoratori, considerata la particolarità della prestazione non riconducibile a quella del lavoro dipendente.

La presente direttiva è inviata all'Ispettorato per la funzione pubblica, al quale è demandata dall'ordinamento vigente l'attività di vigilanza e verifica della conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché dell'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 30 dicembre 2002, recante: «Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica».

Roma, 15 luglio 2004

Il Ministro
per la funzione pubblica
MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 18

04A08636

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 agosto 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2081
Yen giapponese	133,19
Corona danese	7,4359
Lira Sterlina	0,67270
Corona svedese	9,1546
Franco svizzero	1,5403
Corona islandese	87,33
Corona norvegese	8,3130
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57750
Corona ceca	31,705
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6569
Lira maltese	0,4263
Zloty polacco	4,4118
Leu romeno	40977
Tallero sloveno	239,9600
Corona slovacca	40,110
Lira turca	1819300
Dollaro australiano	1,7122
Dollaro canadese	1,5823
Dollaro di Hong Kong	9,4232
Dollaro neozelandese	1,8626
Dollaro di Singapore	2,0703
Won sudcoreano	1396,50
Rand sudafricano	8,0826

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08742

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Romidys 1mg/ml soluzione iniettabile».

Provvedimento n. 163 del 5 agosto 2004
Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0146/001/1A/003

Specialità medicinale per uso veterinario «ROMIDYS 1mg/ml soluzione iniettabile».

Confezione: 1 fiala multidose da 200 ml - A.I.C. n. 103124018.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., con sede in 1ere Avenue - 2065 m - L.I.D., F- 06516 Carros Cedex (Francia).

Oggetto del provvedimento: variazione tio 1A: cambio sito rilascio lotti.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, il cambio del sito per il rilascio dei lotti

da: Boehringer Ingelheim Pharma KG - Ingelheim am Rhein (Germania),

a: Virbac S.A. con sede in 1ereAvenue - 2065 m - L.I.D., F-06516 Carros Cedex (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08649

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gelliprim»

Provvedimento n. 164 del 5 agosto 2004

Specialità medicinale per uso veterinario GELLIPRIM iniettabile.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102074022;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102074034.

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l. con sede in Aprilia (Latina) via Nettunense km. 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione per il latte bovino (riduzione), inserimento validità dopo prima apertura e durata del trattamento.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

tempi di sospensione: i tempi di sospensione per il latte bovino sono ora ridotti da 8 mungiture (96 ore) a 6 mungiture (72 ore). I tempi di sospensione per le carni restano invariati;

validità: la validità autorizzata dopo la prima apertura è la seguente: 24 ore a 2-8 °C. La validità in confezionamento integro resta invariata;

posologia e modalità di somministrazione: la durata del trattamento è di 3-5 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08648

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Frontline spot-on cani».

Provvedimento n. 167 del 10 agosto 2004

Oggetto: medicinale veterinario ad azione antiparassitaria «FRONTLINE SPOT-ON CANI» - A.I.C. n. 103030.

Richiesta di aumento, per tutte le confezioni in commercio, dello spessore dello strato di polipropilene nel confezionamento primario (pipetta) e dello spessore dello strato di alluminio nel confezionamento secondario (blister contenente la pipetta).

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., via Vittor Pisani, 16 - Milano.

Confezioni: per tutte le confezioni in commercio restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per il medicinale veterinario ad azione antiparassitaria indicata in oggetto:

1) il confezionamento primario, e precisamente aumentare lo spessore dello strato di polipropilene esterno delle pipette da 100 μm, come attualmente autorizzato, a 200 μm;

2) il confezionamento secondario, e precisamente aumentare lo spessore dello strato di alluminio nel blister contenente le pipette da 12 μm, come attualmente autorizzato, a 12 - 20 μm.

Le confezioni del medicinale veterinario ad azione antiparassitaria devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatte salve le modifiche riguardanti lo spessore dei confezionamenti primario e secondario.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08647

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avviso di istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «L'Oasi a r.l.», in Latina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «L'Oasi a r.l.», con sede in Latina (costituita con rogito notaio Carla Sipa di Latina in data 21 dicembre 1971, repertorio n. 9368) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A08162

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo Istituto di Ricerche e Collaudi Masini S.r.l., in Rho.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 luglio 2004 l'organismo Istituto di Ricerche e Collaudi Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano) è stato abilitato ad emettere certificazioni come organismo di certificazione, ispezione e prova per le famiglie di prodotti di cui ai mandati CEN M/104; M/128; M/114; M/119 sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

04A08093

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo ANCCP S.r.l., in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 luglio 2004 l'organismo ANCCP S.r.l., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni come organismo di certificazione, ispezione e prova per le famiglie di prodotti di cui ai mandati CEN M/128; M/125; M/114 sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

04E08094

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Abilitazione della società Bureau Veritas Italia S.r.l. ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, n. 329/AA.GG. del 23 luglio 2004, la società Bureau Veritas Italia S.r.l., con sede in Milano, viale Monza n. 261, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di Certificazione ed Ispezione:

aggregati (EN13055-1:2002, EN 13139:2002, EN13383-1:2002, EN12620:2002, EN13043:2002, EN13242:2002, EN 13450:2002).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

04A08232

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale di «TUA Assicurazioni S.p.a.», in Milano

L'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 3 agosto 2004, ha approvato ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995 le modifiche statutarie deliberate in data 6 aprile 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «TUA Assicurazioni S.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale da € 5.160.000 ad € 9.160.000.

04A08163

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 27 luglio 2004, n. 212, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 143/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 2004).

Nel titolo della legge citata in epigrafe, pubblicata nel suddetto supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nel frontespizio, nonché alle pagine 3 e 5 del fascicolo relativo al supplemento medesimo, dove è scritto: « LEGGE 27 luglio 2004, n. *211*.», leggasi: « LEGGE 27 luglio 2004, n. *212*.».

04A08624

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401203/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.